MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE GENERALE

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08-09-2020)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. Descrizione del quadro normativo ... 3
1.1. Introduzione ... 3
1.2. I reati previsti dal Decreto ... 4
1.3. Apparato sanzionatorio ... 5
1.4. Reati commessi all'estero ... 6
1.5. Le "Linee Guida" di Confindustria ... 7
2. Governance e Assetto Organizzativo di A2A Recycling S.r.l. ... 9
2.1. A2A Recycling S.r.l. ... 9
2.2. Gli strumenti di governance di A2A Recycling S.r.l. ... 9
2.3. Sistema di controllo interno ... 10
2.4. Assetto Organizzativo ... 11
2.5. Prestazioni di servizi svolte da altre società ... 11
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di A2A Recycling S.r.l. ... 13
3.1. Premessa ... 13
3.2. Destinatari ... 13
3.3. Finalità del Modello ... 13
3.4. Metodologia di predisposizione del Modello di A2A Recycling ... 14
3.5. Struttura del Modello ... 15
3.6. Rapporto tra Modello e Codice Etico ... 15
3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello ... 17
3.7.1 Verifiche e controlli sul Modello ... 17
4. L'Organismo di Vigilanza ... 19
4.1. Durata in carica, decadenza e revoca ... 19
4.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza ... 22
4.3. Flussi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza ... 24
4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ... 25
4.5. Whistleblowing ... 27
4.6. Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Controllante ... 28
5. Il sistema sanzionatorio ... 30
5.1. Principi generali ... 30
5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati ... 30
5.2.1 Misure nei confronti del personale non dirigente ... 31
5.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti ... 33
5.3. Misure nei confronti degli amministratori ... 34
5.4. Misure nei confronti dei sindaci ... 34
5.5. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società ... 34
5.6. Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul whistleblowing ... 35
5.7. Misure ulteriori ai sensi della Legge sul whistleblowing ... 35
6. Il piano di formazione e comunicazione ... 36
Allegato 1 – Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 37

1. Descrizione del quadro normativo

1.1. Introduzione

Il D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o, anche solo il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "*soggetti apicali*"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "*soggetti sottoposti*"). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. n. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa[1].

[1] L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2. I reati previsti dal Decreto

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'Organo Amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:
- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:
- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)
4	Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25)
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
6	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
7	Reati societari (Art. 25-ter)
8	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)
10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)
11	Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)
15	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)
16	Reati ambientali (Art. 25-undecies)
17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
18	Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
19	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 24-quaterdecies)
20	Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
21	Reati transnazionali (L. 146/2006)

1.3. Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio definito dal D.Lgs. n. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;

- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui essa è situata.

1.4. Reati commessi all'estero

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati al di fuori dei confini nazionali. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato

commesso il fatto;

- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

1.5. Le "Linee Guida" di Confindustria

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state recentemente aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. n. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali

attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;

- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei Destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

2. Governance e Assetto Organizzativo di A2A Recycling S.r.l.

2.1. A2A Recycling S.r.l.

A2A Recycling S.r.l. (di seguito anche "A2A Recycling" o la "Società"), è stata costituita il 31 dicembre 2018 in seguito alla fusione delle società Ri.eco S.r.L., Resmal S.r.L., Resmal Ecologistica S.r.L. e Galli Ecologistica S.r.L., dell'incorporazione della struttura Impianto Castenedolo e Commerciale Retail (entrambe derivanti da A2A Ambiente SpA) e del ramo denominato "Logistica Castenedolo" derivante dalla società Aprica S.p.A.

La Società, controllata al 100% da A2A Ambiente S.p.A., e sottoposta alla direzione e coordinamento di A2A S.p.A., opera prestando servizi di raccolta, acquisto, lavorazione e commercio, anche per import-export, di carta da macero, semilavorati e materie prime, nonché di materie prime secondarie per cartiere, rottami ferrosi, vetro, plastica.

2.2. Gli strumenti di governance di A2A Recycling S.r.l.

Gli strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società, sviluppati internamente o a livello di Gruppo A2A, possono essere così riassunti:

- ***Statuto*** – in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

- ***News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio)*** – la redazione di appositi documenti consente, in ogni momento, di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.

- ***Sistema delle deleghe e delle procure*** – che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità, ambiente e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa.

- ***Codice Civile - Direzione e Coordinamento*** – ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. la Società, nel rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, è sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della Capogruppo A2A S.p.A.

- ***Contratti di servizio*** – che regolano formalmente le prestazioni di servizi rese da altre società del Gruppo o viceversa, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.

- ***Sistema di Procedure, Policy, Linee Guida*** – A2A Recycling è dotata di un sistema normativo interno volto a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società. La Società segue inoltre Procedure, Policy e Linee Guida definite a livello di Gruppo, il cui perimetro di applicabilità comprende anche la medesima.

- ***Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza*** – è l'insieme dei documenti che descrivono i processi che rispondono ai requisiti di qualità, ambientali e di sicurezza.

- ***Codice Etico del Gruppo A2A*** – esprime i principi etici e di deontologia che il Gruppo A2A riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo. Il Codice Etico del Gruppo A2A esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

- ***Linee Guida per la composizione e la remunerazione dell'Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo*** – emanate dalla Capogruppo A2A e rivolte alle società controllate al fine di comunicare i requisiti dell'Organismo di Vigilanza ed i criteri da seguire per l'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

2.3. Sistema di controllo interno

A2A Recycling S.r.l. è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, commerciali, ecc.);
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Coerentemente con l'adozione del proprio sistema di amministrazione e controllo, i principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Organo Amministrativo;
- Collegio Sindacale;
- *Internal Audit* di A2A;
- *Group Compliance* di A2A;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

2.4. Assetto Organizzativo

Ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

A2A Recycling ha predisposto un organigramma nel quale è stata schematizzata la struttura organizzativa della Società. L'aggiornamento dell'organigramma avviene attraverso specifiche News Organizzative, che definiscono le responsabilità delle Strutture Organizzative. L'organigramma e i documenti di cui sopra sono pubblicati sulla intranet aziendale.

2.5. Prestazioni di servizi svolte da altre società

Nel rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, la Capogruppo A2A esercita l'attività di direzione e coordinamento (ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c.) nei confronti di A2A Recycling in specifici ambiti; attività volta a garantire l'indirizzo e il coordinamento della Società nell'interesse complessivo del Gruppo e per una valorizzazione delle possibili sinergie tra le varie componenti nell'ottica della comune appartenenza al medesimo Gruppo.

Nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento, la Capogruppo A2A eroga alla Società una serie di servizi, che la stessa svolge a livello centralizzato a beneficio di A2A Recycling.
In aggiunta, la Società riceve da A2A Ambiente S.p.A. servizi relativi alla partecipazione a gare bandite da committenti pubblici e privati e servizi di ingegneria.
La disciplina dell'erogazione di tali servizi è contenuta in appositi contratti di servizi in forma scritta, che prevedono ruoli, responsabilità e tempistiche riguardanti la gestione delle attività in oggetto, nonché le caratteristiche essenziali dei servizi e i criteri in base ai quali l'entità che presta i servizi addebita alla Società i costi e gli oneri sostenuti per l'espletamento dei medesimi. Da ultimo, tali contratti includono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

In taluni casi, per facilitare l'effettiva operatività, A2A S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. possono svolgere tali attività in nome e per conto di A2A Recycling, esercitando i soli poteri di rappresentanza necessari per l'espletamento dei servizi previsti dai contratti sottoscritti tra le parti, in forza di una specifica procura ad essa conferita dalla Società. Tra i poteri conferiti non rientrano i poteri relativi alla gestione operativa e del business di A2A Recycling, che rimangono di competenza dell'Organo di Amministrazione della Società stessa.
In ogni caso, il conferimento di poteri alle entità legali prestatrici dei servizi non avviene "in esclusiva": l'Organo di Amministrazione di A2A Recycling mantiene, collegialmente o individualmente, i poteri impliciti nel proprio ruolo. Nel Modello di *Governance* esistente sono infatti salvaguardate le responsabilità e le prerogative gestionali degli Organi di Amministrazione delle

società controllate; le Società che erogano servizi, inoltre, rendicontano e soggiacciono alla verifica circa la corretta esecuzione di quanto convenuto, rimanendo in capo a A2A Recycling il monitoraggio delle attività affidate.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di A2A Recycling S.r.l.

3.1. Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità amministrativa della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di illecito, è un atto di responsabilità sociale.

Nell'ambito delle attività di allineamento alle indicazioni di Gruppo in ambito compliance, la Società ha deciso di dare avvio ad uno specifico intervento finalizzato alla redazione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 che assicuri:

- la coerenza rispetto al Modello adottato dalla Capogruppo;
- la conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- la coerenza con i principi già radicati nella propria cultura di Governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle principali associazioni di categoria, prima fra tutte Confindustria.

Nell'esecuzione delle attività di predisposizione del Modello si è tenuto conto:

- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello nelle altre Società del Gruppo, ivi comprese le esperienze derivanti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai Modelli.

3.2. Destinatari

Si considerano soggetti Destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il *management* e i dipendenti, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di A2A Recycling (di seguito, i "Destinatari").

3.3. Finalità del Modello

A2A Recycling intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al *controllo*, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende pertanto perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, alla trasparenza e alla tracciabilità delle attività aziendali nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte di A2A Recycling di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

3.4. Metodologia di predisposizione del Modello di A2A Recycling

Il Modello di A2A Recycling è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

In particolare, la redazione del Modello si è basata su un'attività di risk self assessment articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto aziendale attraverso un'analisi della documentazione relativa alla struttura organizzativa e operativa della Società, nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnate, così come definiti all'interno dell'organigramma;

- individuazione dei processi aziendali e delle attività sensibili alla commissione dei reati operata tramite interviste con il *management*, nonché rilevazione, analisi e valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali esistenti;

- identificazione dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno e definizione di uno specifico piano di attuazione di tali aspetti;

- adeguamento del sistema di controllo interno, finalizzato alla riduzione dei rischi identificati, tramite l'attuazione del piano di implementazione definito.

Scopo ultimo delle attività sopra descritte è stato quello di definire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di A2A Recycling, articolato in tutte le sue componenti e che tenga conto delle best practice di riferimento, personalizzato alla realtà aziendale, da sottoporre all'Organo Amministrativo per l'approvazione.

3.5. Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società è strutturato:

(i) nella *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;

(ii) nelle *Parti Speciali*, volte ad integrare il contenuto della *Parte Generale* con una descrizione relativa:
- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto e ritenute applicabili alla Società;
- ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reato di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati presidi di controllo.

È infine da ritenersi parte integrante del Modello della Società il Codice Etico del Gruppo A2A, come meglio specificato nel paragrafo seguente.

3.6. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato il Codice Etico del Gruppo A2A, espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli stakeholder (es. dipendenti, clienti, consulenti, fornitori) del Gruppo.

Il Codice Etico del Gruppo A2A ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società e il Gruppo di cui fa parte intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico, pertanto, recepisce e formalizza i principi, i valori etico-sociali e le linee guida di comportamento che il Gruppo riconosce come propri e dei quali si esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con esso rapporti.

Il Modello presuppone il rispetto del Codice Etico del Gruppo A2A formando con esso un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico del Gruppo A2A, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello.

3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

L'Organo Amministrativo ha il potere esclusivo di adottare, modificare ed integrare il Modello.

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento a fronte di particolari situazioni, quali, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Nei casi sopra descritti, le modifiche e/o integrazioni del Modello devono essere approvate dall'Organo Amministrativo.

Qualora, invece, si rendesse necessario apportare modifiche meramente formali al Modello, la Struttura Organizzativa Compliance 231 di A2A S.p.A., di propria iniziativa o su impulso dell'Organismo di Vigilanza, può, previa valutazione delle modalità di intervento e della relativa tempistica, intervenire in maniera autonoma sul Modello, senza sottoporre le eventuali modifiche ad approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.
A tal fine, sono considerate modifiche meramente formali gli aggiornamenti di disposizioni normative già rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e la modifica della denominazione delle Strutture Organizzative interne e dei processi aziendali.

Le procedure operative eventualmente adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Strutture Organizzative aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Strutture Organizzative aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

3.7.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in

ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.
A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta all'Organo Amministrativo tempestivamente, o quanto meno nella relazione annuale, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza delibera in merito al Piano di Vigilanza annuale attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario degli incontri con il *management* da svolgere nel corso dell'anno;
- le attività di vigilanza deliberate.

In relazione a quest'ultimo punto, a titolo meramente esemplificativo, si riportano i principali strumenti di vigilanza a disposizione dell'Organismo: i) verifiche 231; ii) flussi informativi 231; iii) audit report Ambiente Salute e Sicurezza; iv) sopralluoghi; v) analisi andamento infortunistico; vi) analisi contestazioni disciplinari; vii) monitoraggio action plan.

Le attività di verifica pianificate sono effettuate dall'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti strutture della Società ovvero delle Strutture Organizzative competenti di A2A (es. Ambiente Salute e Sicurezza, Internal Audit).

4. L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati. Pertanto l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'Organo Amministrativo, svincolato da ogni rapporto gerarchico con l'Organo stesso e con i singoli responsabili delle Strutture Organizzative aziendali.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organo Amministrativo di A2A Recycling potrà pertanto optare per un Organismo di Vigilanza a struttura collegiale o monocratico sulla base delle proprie valutazioni nonché dei documenti normativi di riferimento del Gruppo.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- *Autonomia e indipendenza*: detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire all'Organo Amministrativo nel suo complesso;
- *Professionalità*: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società;
- *Continuità d'azione*: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di A2A Recycling. In particolare, il requisito in esame è garantito dalla presenza nell'Organismo di non meno di un dipendente della Società.

4.1. Durata in carica, decadenza e revoca

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, la durata in carica dei membri dell'Organismo di Vigilanza coincide con quella dell'Organo Amministrativo che l'ha nominato. Qualora l'Organo Amministrativo dovesse decadere, decadrà anche l'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimarranno in ogni caso in carica fino a quando l'Organo Amministrativo non avrà provveduto, con specifica delibera, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti[2] della Società, ove presenti, e professionisti esterni. Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e se nominato decade, colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in *more uxorio*, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) componenti dell'Organo Amministrativo; (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, esponenti della Società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitto di interessi, anche potenziali, con la Società o con le società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di

[2] Dipendente non con ruoli operativi.

Vigilanza comunica la notizia all'Organo Amministrativo, affinché quest'ultimo proceda con la sostituzione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

L'Organo Amministrativo può revocare con delibera consiliare i componenti dell'Organismo unicamente per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di *un interim* o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione all'Organo Amministrativo di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n.231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto dell'Organo Amministrativo.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R. L'Organo Amministrativo provvede a nominare il nuovo componente durante la prima delibera dell'Organo stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

Al venir meno di un componente dell'Organismo di Vigilanza, per revoca o recesso, è rimandata all'Organo Amministrativo la valutazione in merito all'effettuazione di una nuova nomina o alla conferma della composizione rimanente dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza definisce, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza", trasmesso all'Organo Amministrativo per la relativa presa d'atto.

4.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare all'Organo Amministrativo della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Strutture Organizzative aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a potenziale rischio di reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica e numero di fax), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e alle informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, ove presente, per le attività di monitoraggio, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per

problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi del supporto di Strutture Organizzative della Capogruppo con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo. L'Organismo, a titolo esemplificativo, potrà ricorrere alle seguenti strutture:

  - *Internal Audit* di A2A S.p.A. (ad esempio per le attività ispettive e le verifiche sull'effettiva applicazione del Modello);
  - Affari Legali e Compliance di A2A S.p.A. (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per definire il contenuto delle apposite clausole da inserire nei contratti con partner, collaboratori esterni, per gli aspetti relativi all'interpretazione e al monitoraggio del quadro normativo di riferimento ecc.);
  - *Compliance 231* di A2A S.p.A. (ad esempio, per le attività di supporto alle società del Gruppo per l'aggiornamento del Modello 231);

- svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sull'attività svolta e proporre alla Struttura Organizzativa preposta all'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Società, l'eventuale prescrizione dei provvedimenti di cui al presente Modello;
- segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo eventuali violazioni del Modello da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale, ove presente, eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Organo Amministrativo, laddove fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Strutture Organizzative aziendali;
- accedere, anche senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. n. 231/2001;
- disporre che i Destinatari del Modello forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Struttura Organizzativa competente o all'Organo Amministrativo a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;

- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

L'Organo Amministrativo della Società assegna con comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale sulla base di una proposta proveniente dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato dall'Organo Amministrativo.

4.3. Flussi di comunicazione dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con l'Organo Amministrativo della Società.

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza secondo le seguenti modalità:

- tempestivamente, nei confronti dell'Organo Amministrativo in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai terzi rispetto al contenuto del Modello, ferma restando la facoltà dell'Organo Amministrativo di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni;
- annualmente, nei confronti dell'Organo Amministrativo attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo nel periodo di riferimento, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente, nei confronti del Collegio Sindacale in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti dell'Organo Amministrativo, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall'Organo Amministrativo e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione di tale organo sociale per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. n. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei Destinatari del Modello, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti (c.d. flussi informativi, laddove implementati), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti;
- ad evento, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice Etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta elettronica odva2arecycling@odv.a2a.eu e in un indirizzo di posta:

Organismo di Vigilanza di A2A Recycling
Corso di Porta Vittoria 4
20122, Milano

resi noti ai Destinatari del Modello ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Viene assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, la Società vieta azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) e qualsivoglia tipo di discriminazione in ambito lavorativo nei confronti di eventuale personale della Società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o

situazioni relative al rispetto del Codice Etico, del Modello, delle procedure aziendali o comunque delle normative di legge.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Struttura Organizzativa competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione all' Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte di figure apicali della Società, ne dà immediata comunicazione all' Organo Amministrativo.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. n. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- notizie concernenti:
  - eventuali segnalazioni di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi

a dipendenti, collaboratori della Società, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;

- eventuali variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (quali nomina a Datore di Lavoro, delega di funzione ex art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, nomina a RSPP) e ambientale (quali procure in materia ambientale).

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, nonché le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza ed allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

4.5. Whistleblowing

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le "*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (nel seguito la "Legge sul *whistleblowing*") che è intervenuta sull'art. 54-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.
Con la legge sopracitata, il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 inserendo all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero i commi 2-*bis*, 2- *ter* e 2-*quater*.
In particolare l'art. 6, a seguito dell'intervento legislativo, dispone:

- al comma 2-*bis*, che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
  - ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  - ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  - ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - ✓ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- al comma 2-*ter*, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

- al comma 2-*quater*, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e garantire l'efficacia del sistema del *whistleblowing*, il Gruppo ha rafforzato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni del Modello affinché lo stesso consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza.

Il Gruppo ha, pertanto, definito uno specifico documento normativo per le segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, i quali sono stati resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

4.6. Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Controllante

L'Organismo di Vigilanza collabora con l'Organismo di Vigilanza della Controllante garantendo un adeguato canale di comunicazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di A2A Recycling deve informare l'Organismo di Vigilanza della Controllante in ordine ai fatti rilevati, alle violazioni compiute da eventuali dipendenti del Gruppo A2A distaccati presso la Società, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del proprio Modello e al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza della Controllante.

L'Organismo di Vigilanza di A2A Recycling, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni, potrà trasmettere, per conoscenza, all'OdV della Controllante le relazioni periodiche (annuali) predisposte per l'Organo Amministrativo di riferimento e relative alle attività svolte.

Nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento, l'Organismo di A2A S.p.A. coordina le attività degli Organismi di Vigilanza delle società controllate, ai fini della realizzazione di un coerente sistema di controlli.

L'Organismo di Vigilanza della società controllante potrà organizzare riunioni congiunte tra i Presidenti degli Organismi di Vigilanza delle diverse società controllate aventi ad oggetto:

- gli argomenti propri della vigilanza nel contesto dei Modelli;
- gli aggiornamenti normativi;
- la costante verifica della completezza della individuazione delle attività sensibili,

- l'utilizzo di strumenti di controllo unitari idonei alla rilevazione di eventuali criticità e l'analisi di eventuali fattori problematici eventualmente emersi dall'operatività.

Eventuali interventi correttivi sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società, conseguenti ai controlli effettuati, sono di esclusiva competenza di A2A Recycling stessa.

5. Il sistema sanzionatorio

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria. Costituisce, altresì, violazione del Modello - e presupposto di applicazione di sanzioni - il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul *whistleblowing* a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché il compimento di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico del Gruppo A2A.
Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive attribuzioni di responsabilità e competenze, al *management* della Società.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno in merito all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le strutture organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei Codici Disciplinari aziendali, laddove applicabili.

5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di A2A Recycling costituisce sempre illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Per l'accertamento delle infrazioni concernenti il Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle relative sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di A2A Recycling.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

A2A Recycling può avere proprio personale dipendente che svolge le proprie funzioni presso società del Gruppo A2A. In base a quanto previsto dai documenti che ne regolano il distacco, tali dipendenti sono soggetti, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, alle direttive impartite dai responsabili della società distaccataria. Essi sono, quindi, tenuti al rispetto:

- dei principi di comportamento previsti dal presente Modello;
- del Codice Etico del Gruppo A2A;
- di quanto previsto dal Modello predisposto dalla società distaccataria.

Qualora, presso la Società, svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti di una società (anche del Gruppo A2A) che siano, a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale, distaccati presso A2A Recycling tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo A2A e dal presente Modello.

Il licenziamento e ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

5.2.1 Misure nei confronti del personale non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico del Gruppo A2A assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società, quale previsto nel Codice Disciplinare di Gruppo, trova la sua primaria fonte nei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) del settore di riferimento.

Si precisa che la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa e, in particolare, si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

Le sanzioni che si possono comminare sono quelle previste dai CCNL vigenti e applicabili ai dipendenti della Società, con le specifiche integrazioni previste dal codice disciplinare del Gruppo A2A in vigore.

I comportamenti passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari ex D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempre che da detta violazione non discenda per la società all'esterno un maggior impatto negativo.

2. Il dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

3. Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

4. Il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adottando, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3.

5. Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.

6. Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno delle mancanze di cui al punto 4.

5.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Nella Società trova applicazione, per i dipendenti dirigenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti del settore di riferimento.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;

incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni *ex* D.Lgs. n. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, A2A Recycling, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

5.3. Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte del membro/membri dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri membri dell'Organo Amministrativo o, in mancanza di altri membri, l'Assemblea dei soci. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee in conformità alla normativa vigente.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.4. Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri componenti del Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

5.5. Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.
In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

5.6. Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul *whistleblowing*

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge sul *whistleblowing*, la Società vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dal segnalante in buona fede, e si impegna a garantire la tutela dei segnalanti contro i suddetti atti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni in buona fede può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

In caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al Datore di Lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'uso illegittimo del sistema disciplinare può comportare l'applicazione di provvedimenti nei confronti dell'autore dell'abuso.

5.7. Misure ulteriori ai sensi della Legge sul *whistleblowing*

Ai sensi della Legge n.179/2017, la tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate. In tale circostanza, il segnalante può incorrere in provvedimenti disciplinari.

6. Il piano di formazione e comunicazione

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, la Società promuove nei confronti dei neo assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed al Codice Etico, consegnando una copia di entrambi i documenti il primo giorno di lavoro;
- affissione alle bacheche aziendali di copia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di copia del Codice Etico, al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutti i dipendenti.

L'attività di formazione coinvolge nel tempo tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

I corsi sono a carattere obbligatorio e la Società provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione relativa alle attività di formazione sarà conservata a cura della Società e resa disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti nelle modalità ritenute più opportune, ad esempio tramite pubblicazione dei medesimi sul sito Internet aziendale.

Allegato 1 – Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO 1 - Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D. L. 105/2019).

1.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

1.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

1.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

1.6 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

1.7 Reati societari (Art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali per le società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

1.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle istallazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle istallazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).

1.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

1.10 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

1.11 Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).

1.12 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

1.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

1.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis Legge 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).

1.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

1.16 Reati ambientali (Art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006, art. 258);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).

1.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998).

1.18 Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

1.19 Frodi sportive (Art. 25-quaterdecies):

- Frode in competizioni sportive (L. 401/1989, art. 1);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (L. 401/1989, art. 4);

1.20 Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti[1] (D. Lgs. 74/2000, art. 2, comma 1);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [2] (D. Lgs. 74/2000, art. 2, comma 2-bis);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D. Lgs. 74/2000, art. 3);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti[3] (D. Lgs. 74/2000, art. 8, comma 1);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti[4] (D. Lgs. 74/2000, art. 8, comma 2-bis);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (D. Lgs. 74/2000, art. 10);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D. Lgs. 74/2000, art. 11).

1.21 Reati transnazionali (L. 146/2006):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 286/1998);

[1] In relazione ad operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila Euro.
[2] In relazione ad operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila Euro.
[3] In relazione ad operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila Euro.
[4] In relazione ad operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila Euro.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTI SPECIALI

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Prefazione

Nel presente Modello si distinguono una "Parte Generale" – attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le "Parti Speciali", che riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella "Parte Generale" con riferimento alle famiglie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nello specifico, ciascuna Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- identificare, nell'ambito di ciascuna delle famiglie di reato considerate applicabili, le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti per la Società, in coerenza con quanto emerso all'esito delle attività di predisposizione del Modello e successivi aggiornamenti;
- descrivere le attività sensibili nel cui ambito è stato riscontrato il rischio potenziale di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 ritenuti rilevanti per la Società;
- esplicitare i principi comportamentali e i protocolli specifici di prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, indicando quindi le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

Gli strumenti di controllo individuati sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza. Essi vanno, inoltre, messi in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella "Parte Generale" e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica: in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio in precedenza descritto.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE A
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
2.1 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... 6
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 8
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 10
5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 12
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 12
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 12
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 13

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto, e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione)* del D.Lgs.231/2001, ritenuti applicabili alla Società.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque (salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis) mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, con qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che sono rese note), ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Concussione (art. 317 c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La differenza tra la concussione e la corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): il reato si configura qualora i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. In tali casi è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): il reato estende le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. anche nei casi in cui il fatto sia commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): il reato estende le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 391 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.): il reato estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., anche a membri degli organi delle Comunità europee, nonché ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*:* il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Risulta ulteriormente sanzionato chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

2.1 Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le definizioni di Pubblico Ufficiale e di Persona Incaricata di Pubblico Servizio, così come definite dal Codice Penale, e la definizione di Pubblica Amministrazione, così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Persona Incaricata di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.)

"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Pubblica Amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

"La nozione di pubblica amministrazione (…) sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione".

Qualificabilità dei soggetti riconducibili ad A2A Recycling S.r.l. quali Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio

I reati illustrati nella presente Parte Speciale hanno, quale presupposto per la loro commissione, l'instaurazione, da parte di A2A Recycling, di rapporti con la Pubblica Amministrazione, con enti pubblici o enti ad essi assimilati, facenti parte dello Stato Italiano, di stati e di enti comunitari e/o esteri, nonché con tutti i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Vi sono, tuttavia, alcune attività, consistenti nella fornitura dei servizi di pubblica utilità, nel cui ambito A2A Recycling potrebbe talora anche essere qualificata come Incaricato di Pubblico Servizio.

In tali ipotesi, sarebbero prospettabili:

- il reato di concussione previsto dall'art. 317 c.p. (mediante induzione o costrizione di un soggetto terzo a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità) anche fuori dalla normale ipotesi di concorso;

- il reato di corruzione passiva (richiesta o ricezione di denaro o altra utilità da parte delle risorse di A2A Recycling, nella loro qualità di Incaricato di Pubblico Servizio, nei confronti di un soggetto terzo), nella duplice forma della corruzione passiva propria e impropria (antecedente e susseguente) oltre alla fattispecie di corruzione attiva (dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale);
- il reato di istigazione alla corruzione passiva (richiesta della promessa o della dazione di denaro o altra utilità da parte dell'Incaricato di Pubblico Servizio), nella duplice forma della istigazione alla corruzione passiva propria (antecedente e susseguente) ed impropria (antecedente e susseguente), oltre alle fattispecie di istigazione alla corruzione attiva.

Anche queste ipotesi sono considerate da questo modello, ancorché la qualificazione come incaricato di pubblico servizio per la Società non sia costante. In diverse ipotesi della propria attività, infatti, A2A Recycling non si qualifica come tale.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. *24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Gestione dei rapporti istituzionali**: attività relative alla gestione delle relazioni istituzionali e di promozione presso controparti di natura pubblicistica.
2) **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza,** con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
   - prospecting e gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione / analisi di opportunità di business;
   - contatti per l'ottenimento o chiarimento delle informazioni connesse con l'eventuale bando di gara;
   - predisposizione dell'offerta;
   - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
   - esecuzione delle attività contrattualmente previste ed ulteriori aspetti di fatturazione, gestione del credito, gestione degli eventuali reclami e varianti contrattuali.
3) **Individuazione di eventuali partner per iniziative di sviluppo o per la partecipazione a gare** (ATI, consorzi, joint venture): attività di individuazione, valutazione tecnico economica, selezione di eventuali partner finalizzate alla stipulazione di accordi di partnership.
4) **Promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti** indipendenti (agenti).
5) **Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** nell'ambito delle attività legate **all'ottenimento/assegnazione dei provvedimenti amministrativi** (quali autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali e lo sviluppo di iniziative strategiche.
6) **Gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle ulteriori Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti** (es. Agenzia delle dogane, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Autorità Garante per la protezione dei dati personali etc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, ad esempio con riferimento alla predisposizione ed invio di dati previsti dalla disciplina del settore o su richiesta dell'autorità di vigilanza, gestione dei ricorsi, etc.
7) **Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione**: attività di gestione delle visite

ispettive (es. ARPA, ATS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

8) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze**: selezione e gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

9) **Gestione delle risorse finanziarie**: gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.

10) **Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali**: gestione degli omaggi, delle attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi a scopo di promozione dell'immagine della Società, delle spese di rappresentanza, nonché delle erogazioni liberali.

11) **Gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), nonché per gli aspetti connessi alle tematiche ambientali**: rapporti con gli Enti competenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione degli aspetti di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché degli aspetti ambientali, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

12) **Selezione, assunzione e gestione del personale**.

13) **Gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi**: gestione dei rapporti con le autorità competenti (enti previdenziali, assicurativi etc.) e degli adempimenti connessi all'amministrazione e gestione del personale.

14) **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali**: gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni;

15) **Gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici**: attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo con quanto previsto dalla Parte Generale.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità Amministrative Indipendenti per conto o nell'interesse della Società.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività sensibili individuate al paragrafo precedente è in linea generale fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

Nello specifico, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, in ogni caso con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio);
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative Indipendenti, delle Autorità Regolatorie, italiane o straniere, al fine di ottenere benefici per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, delle Autorità Regolatorie, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione, presso le Autorità Amministrative Indipendenti o le Autorità Regolatorie, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità Amministrative Indipendenti e Autorità Regolatorie;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative Indipendenti o delle Autorità Regolatorie al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati

ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* generali di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- *Regolamentazione*: esistenza di disposizioni aziendali e/o di Gruppo (e.g., procedure, policy, linee guida e regolamenti interni) che identifichino, per le principali attività sensibili, principi di comportamento, modalità operative di svolgimento, attività di controllo e monitoraggio in essere nonché responsabilità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Segregazione dei compiti:* applicazione (tenuto conto del contesto dello specifico processo di appartenenza, della complessità dell'attività e della struttura organizzativa aziendale) del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza / esegue operativamente o controlla l'operazione stessa.

  La segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni può essere attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

- *Tracciabilità:* previsione di un adeguato supporto documentale grazie al quale si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi l'ha autorizzata ed effettuata / registrata.

- *Responsabilità organizzative / procure e deleghe:* formalizzazione di poteri autorizzativi e di firma: i) coerenti con le responsabilità gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Nello specifico, sono formalmente identificati i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

  Oltre all'adozione di procure generali e speciali possono essere formalizzate procure verso altre Società del Gruppo per lo svolgimento di attività regolamentate da contratti di servizio.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") e/o ad A2A Ambiente S.p.A., per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano

formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

In relazione alle attività di ***negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza,*** trovano applicazione i principi di controllo di seguito rappresentati:

- l'individuazione delle nuove opportunità di business, la loro valutazione tecnica ed economica, nonché, in generale, i rapporti commerciali e le attività di negoziazione sono affidati ai soggetti individuati dalle procedure aziendali;
- gli accordi con i clienti vengo formalizzati per iscritto, secondo le modalità definite in accordo con le competenti Strutture Organizzative di Gruppo;
- la sottoscrizione del contratto è eseguita dai soggetti aziendali individuati nelle procedure aziendali di riferimento, in coerenza con quanto previsto dal sistema di procure in vigore;
- sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti in tutte le attività autorizzative, esecutive e di controllo, in accordo con il principio di segregazione dei compiti e garantendo sempre la tracciabilità dei razionali delle decisioni assunte;
- l'intero processo, anche con riferimento alle attività / contatti successivi alla sottoscrizione del contratto (e.g., fatturazione, reclami, eventuali modifiche contrattuali) deve in ogni caso essere improntato su criteri di correttezza, congruità e trasparenza, nel pieno rispetto degli adempimenti contrattuali.

Tali attività sono gestite con il supporto delle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A. e/o di A2A Ambiente S.p.A.

Con riferimento alle attività di ***individuazione di eventuali partner per iniziative di sviluppo o per la partecipazione a gare (ATI, consorzi, joint venture)*** valgono i seguenti standard di controllo specifici, in coerenza con i principi generali definiti dalle procedure di Gruppo applicabili:

- le attività sono improntate a criteri di correttezza, trasparenza e tutela della concorrenza. La decisione di procedere alla ricerca e selezione di partner esterni si basa su motivazioni di ordine strategico ed economico-aziendale, quali il possesso di competenze di settore, i meriti di credito, il possesso di qualifiche e certificazioni, nonché precedenti esperienze positive di collaborazione con il Gruppo A2A;
- nella scelta della terza parte vengono effettuate attività di verifica atte ad identificare chiaramente il soggetto con cui si sta perfezionando l'accordo. Inoltre, viene preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello;

- il rapporto è disciplinato da contratto scritto nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- ove applicabile, gli accordi con i partner includono specifiche clausole con cui gli stessi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare - nell'espletamento delle attività - i principi contenuti nel D.Lgs. 231 /2001 e di clausole che attribuiscano la facoltà della Società di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi;
- tutta la documentazione sottostante il processo in esame e le verifiche di cui ai punti precedenti è debitamente archiviata al fine di garantirne la tracciabilità.

Tali attività sono gestite con il supporto delle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A.

In relazione alle attività di ***promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti indipendenti (agenti)*** è richiesto ai Destinatari di attenersi ai principi di controllo di seguito rappresentati, anche in questo caso in coerenza con i principi generali definiti dalle procedure di Gruppo applicabili:

- vengono condotte e documentate attività di valutazione delle terze parti;
- l'attivazione del rapporto con le terze parti avviene a seguito di formale approvazione da parte dei soggetti apicali, in base alle valutazioni ed informazioni ottenute nella fase di cui sopra;
- il rapporto con le terze parti è disciplinato da un contratto scritto, sottoposto alla firma dei soggetti dotati di idonei poteri previa verifica preventiva da parte delle Strutture Organizzative di Gruppo competenti;
- il sistema di incentivazione delle terze parti si basa su criteri standard e trasparenti, allineati agli obiettivi aziendali, con ulteriore tracciabilità delle modalità di calcolo delle provvigioni corrisposte.

Tali attività sono gestite con il supporto delle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A.

Con riferimento alle attività sensibili che vedono coinvolta la Società nella gestione di rapporti, adempimenti e comunicazioni nei confronti di controparti aventi natura pubblicistica, i.e.:

- ***gestione dei rapporti istituzionali;***
- ***gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività legate all'ottenimento/assegnazione dei provvedimenti amministrativi;***
- ***gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle ulteriori Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti;***
- ***gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione;***
- ***gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché per gli aspetti connessi alle tematiche ambientali;***
- ***gestione degli adempimenti relativi al pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi;***

si segnala che soggetto titolato ad interfacciarsi formalmente con gli interlocutori esterni è l'Amministratore Delegato, con estensione dei poteri ai procuratori speciali per gli ambiti identificati dalle rispettive procure. Tali rapporti, adempimenti e comunicazioni vengono gestiti secondo quanto

previsto dai documenti normativi di Gruppo di riferimento, anche in relazione ai rapporti nell'ambito di eventuali verifiche ispettive e di controllo.

In relazione a tali attività si richiede ai Destinatari di applicare i presidi di controllo di seguito rappresentati:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono sempre essere gestiti da soggetti dotati di idonei poteri conferiti ad hoc o nell'ambito dell'esercizio della propria funzione aziendale;
- agli incontri con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono presenziare, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società o soggetti appositamente delegati;
- gli incontri effettuati con esponenti della Pubblica Amministrazione devono essere opportunamente documentati e correttamente archiviati;
- le fasi di formazione degli atti / delle decisioni devono essere sempre documentabili e ricostruibili;
- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, i livelli autorizzativi di formazione degli atti / delle decisioni devono essere sempre formalizzati e documentabili;
- in caso di verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici è responsabilità dei soggetti ritenuti idonei ai sensi dei documenti normativi di Gruppo garantire il corretto e trasparente svolgimento delle attività di verifica o ispezione presso la Società;
- i rapporti con i Funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere sempre improntati ai principi di massima trasparenza, correttezza e collaborazione;
- il soggetto aziendale responsabile della comunicazione / adempimento (anche nell'ambito di visite ispettive) deve archiviare e conservare la documentazione prodotta, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Fatta eccezione per la gestione dei rapporti istituzionali, le attività sopra menzionate sono gestite con il supporto delle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A. nonché, in relazione alle pratiche autorizzative e nulla osta in ambito ingegneria / progettazione, di A2A Ambiente S.p.A.

In relazione all'attività di ***gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze***, sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- in assenza di fornitori abituali o alla scadenza di precedenti accordi contrattuali, l'identificazione dei fornitori di beni e servizi viene effettuata mediante ricerche di mercato o attraverso la scelta di fornitori noti nel settore di competenza;
- l'affidamento di una fornitura / consulenza risponde ad obiettive esigenze della Società, che possono consistere nella necessità di ricevere prestazioni specializzate, di acquisire competenze mancanti o di integrare competenze esistenti all'interno della organizzazione aziendale;
- la scelta del fornitore / consulente è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esempio, iscrizione in appositi albi professionali, ove esistenti, possesso di certificazioni di qualità, condizioni praticate, assenza di conflitti di interessi);
- la scelta del fornitore / consulente è fondata su criteri di valutazione soggettivi verificabili (quali a titolo di esempio, la comprovata competenza nel settore o nello specifico campo scientifico e lo svolgimento di precedenti incarichi similari);

- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sulla controparte in relazione a tematiche di onorabilità ed attendibilità commerciale;
- i soggetti aziendali interessati all'acquisto hanno la facoltà di segnalare i fornitori di beni e servizi già consolidati oppure i fornitori cosiddetti "unici" che costituiscono l'unica fonte di approvvigionamento in relazione alle specificità delle iniziative in oggetto;
- il processo di acquisto si svolge in un contesto concorrenziale e, là dove la natura del bene o del servizio lo consenta, con richiesta di più preventivi, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e qualità del bene o servizio scelto;
- la formalizzazione del rapporto con il fornitore avviene alternativamente mediante (i) la stipula di un contratto d'appalto nel quale sono definiti espressamente i requisiti contrattuali (incluso oggetto della prestazione e corrispettivo), (ii) l'emissione di uno specifico ordine o contratto per l'acquisto di beni che include termini, condizioni tecniche e commerciali cui segue la conferma d'ordine da parte del fornitore;
- tutti gli acquisti sono formalizzati per iscritto ed autorizzati dai soggetti aziendali a ciò deputati;
- il pagamento del corrispettivo per l'acquisito di beni, servizi o consulenze è effettuato solo a seguito dell'avvenuta ricezione degli stessi, della relativa consuntivazione e contabilizzazione, nonché della verifica della loro conformità al relativo contratto / ordine.

Tali attività sono gestite con il supporto delle Strutture Organizzative competenti di A2A Ambiente S.p.A. in relazione agli acquisti in ambito ingegneria.

In relazione alle attività sensibili che vedano coinvolta la Società nelle attività di ***selezione, assunzione e gestione del personale***, sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- annualmente viene definito e approvato il budget per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste extra budget vengono formalmente autorizzate sulla base del sistema di poteri in vigore;
- il processo di reclutamento per la copertura di posizioni vacanti viene attivato sulla base di richieste scritte formalizzate;
- il processo di selezione è alimentato sia da fonti di ricerca esterne ed interne, sia tramite inserzioni e candidature spontanee;
- nella fase di selezione del candidato sono applicati criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale; in nessun caso è consentito selezionare un soggetto con l'intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per la Società concessi da terzi in ragione dell'assunzione;
- per assicurare la coerenza della candidatura con il profilo ricercato la valutazione dei requisiti del candidato è condivisa tra più soggetti aziendali e viene svolta in più fasi attraverso colloqui volti ad accertare le capacità professionali e attitudinali dello stesso;
- al candidato viene richiesto preventivamente di dichiarare eventuali rapporti di parentela impiegata all'interno della Società e con rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- i risultati dei colloqui sono verbalizzati a cura degli intervistatori coinvolti nel processo di selezione e archiviati in appositi fascicoli.

Le attività di gestione del personale sono gestite in service, per conto di A2A Recycling, dalle competenti Strutture Organizzative di A2A S.p.A.

Da ultimo, per quanto concerne le ulteriori attività sensibili in precedenza identificate, i.e.:

- ***gestione delle risorse finanziarie;***
- ***gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali;***
- ***gestione dei conteziosi giudiziali e stragiudiziali;***
- ***gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici;***

si segnala che le stesse sono gestite in service, per conto di A2A Recycling, dalle competenti Strutture Organizzative di A2A S.p.A.

La Società garantisce in ogni caso la tracciabilità delle attività puntuali che, in relazione a tali ambiti e sempre in coordinamento con il service provider, vedono il coinvolgimento dei referenti aziendali, con la finalità di assicurarne la correttezza e trasparenza, in accordo con il principio della segregazione dei compiti.

Si riportano di seguito per completezza alcuni ulteriori presidi di controllo relativi ad attività specificamente presidiate da referenti aziendali:

- i referenti aziendali hanno la facoltà di segnalare i fornitori di beni e servizi già consolidati oppure i fornitori cosiddetti "unici" che costituiscono l'unica fonte di approvvigionamento in relazione a vincoli tecnici che devono essere adeguatamente motivati. La definizione della richiesta d'acquisto e le successive fasi di selezione dei fornitori e formalizzazione e gestione del rapporto di fornitura avvengono nel rispetto delle procedure di Gruppo;
- l'autorizzazione al pagamento delle fatture passive viene rilasciata dai referenti aziendali deputati unicamente all'esito del completamento della fornitura / prestazione da parte del fornitore / consulente;
- i referenti aziendali trasmettono tempestivamente alle competenti Strutture Organizzative di Gruppo ogni eventuale diffida e/o comunicazione, di natura giudiziale, indirizzata loro o alla Società, da cui possa desumersi l'esistenza o il probabile insorgere di un contenzioso;
- l'Amministratore Delegato, di concerto con le Strutture Organizzative di Gruppo competenti, esamina la documentazione e definisce il piano di azione, decidendo eventualmente di avvalersi anche del supporto di legali esterni;
- le richieste di finanziamenti pubblici vengono gestiti con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali in possesso delle competenze rilevanti rispetto all'ambito della richiesta. Le successive fasi di gestione del finanziamento ricevuto vengono gestite dai soggetti aziendali all'uopo identificati, responsabili di verificare la coerenza delle attività di realizzazione rispetto a quanto indicato nella documentazione di richiesta e monitorare costantemente lo stato di avanzamento del progetto nei tempi previsti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE B
Reati Societari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1 FINALITÀ 3
2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 6
4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI 8
5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 10
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 10
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 10
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 10

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *ter (Reati Societari)*[1] del D.Lgs. n. 231/2001 ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): il reato si configura nei casi in cui, fuori dai casi di false comunicazioni sociali delle società quotate previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti falsi o omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il reato si configura anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)*:* il reato si configura nei casi in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo dei soci o degli organi sociali, cagionando in tal modo un danno ai soci;

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. (amministratori di fatto), fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamene i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.) ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.), fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.) effettuano riduzioni del capitale

1. Per quanto concerne il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), relativa descrizione della fattispecie, attività sensibili e *standard* di controllo, si rimanda alla Parte Speciale R del presente Modello.

sociale o fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi;

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori e i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): il reato si configura nella condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*:* il reato si configura nei casi in cui si riscontra la diffusione di notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; alternativamente, assume rilievo la condotta dei medesimi soggetti laddove gli stessi omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolandone le funzioni.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. *25-ter (Reati Societari)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente**: attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società e del consolidato di Gruppo, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge, con particolare riferimento alle attività di:
   - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
   - gestione amministrativa e contabile delle partecipazioni, dei cespiti e delle ulteriori immobilizzazioni;
   - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
   - processi estimativi, quantificazione delle poste valutative e fondi rischi e oneri (e.g., avviamenti, marchi e brevetti, etc.);
   - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
   - documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e dell'ulteriore documentazione relativa all'attività di impresa di cui è obbligatoria la conservazione in adempimento alle normative vigenti.
2) **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed i Soci:** rapporti con il Collegio Sindacale e i Soci con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.
3) **Gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale:** gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale dei Conti con riferimento alle attività di controllo da essa esercitate e alla corretta gestione dei documenti su cui la società di revisione esercita il controllo, sulla base della normativa vigente.
4) **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali:** attività di preparazione e di svolgimento delle riunioni assembleari, inclusa la predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'assemblea per consentire di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.
5) **Gestione delle attività relative a operazioni sul capitale:** gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, acconti sui dividendi, che di natura straordinaria quali acquisizioni, conferimenti, fusioni e scissioni.

6) **Gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle ulteriori Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti** (es. Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, ad esempio con riferimento alla predisposizione ed invio di dati previsti dalla disciplina del settore o su richiesta dell'autorità di vigilanza, gestione dei ricorsi, etc.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra richiamate.

In via generale ai Destinatari è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti e/o Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Le attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

L'attività sensibile "***gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e/o Autorità Amministrative Indipendenti***" viene svolta nel rispetto degli *standard* di controllo individuati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

Con riferimento alle attività che vedano coinvolta la Società nella "***tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigenti"***, si richiede ai Destinatari di applicare i seguenti principi di controllo:

- tutti i dati e le informazioni utili ai fini della redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- eventuali modifiche ai dati contabili devono essere documentate.

Si segnala che tale attività sensibile è svolta con il supporto delle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A.

Per quanto concerne le ulteriori attività sensibili di seguito elencate:

- ***gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed i soci;***
- ***gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali;***
- ***gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale;***
- ***gestione delle attività relative a operazioni sul capitale;***

si segnala che le stesse sono gestite, per conto di A2A Recycling, dalle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A.

Con riferimento alle attività che vedono coinvolta la Società nella ***gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo, nonché nella gestione degli adempimenti con gli organi societari,*** si richiede ai Destinatari il rispetto dei principi di controllo di seguito rappresentati:

– il Responsabile della Struttura Organizzativa competente è tenuto a rendere disponibili ai Soci e ai Sindaci le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate garantendo il rispetto della normativa di riferimento;

– deve essere garantita la completezza, inerenza e correttezza della documentazione raccolta e trasmessa al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE C
Abusi di mercato

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1 FINALITÀ 3
2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 9
4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI 10
5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 11
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 11
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 11
***5.3* *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI** 11

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art 25-*sexies* del Decreto e degli illeciti amministrativi specificati dall'art. 187-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito TUF), riconducibili ai c.d. abusi di mercato, ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Si segnala inoltre, per completezza, che il Testo Unico della Finanza (art. 187-quinquies D. Lgs. 58/1998) prevede una ulteriore responsabilità delle persone giuridiche dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 187-bis e 187-ter D. Lgs. 58/1998) commessi nel loro interesse o vantaggio[1].

---

[1] Per completezza e in via prudenziale, si richiamano di seguito anche gli illeciti amministrativi previsti dalla parte V, titolo I bis, capo III, del testo unico di cui al D. Lgs. 58/1998 (sebbene l'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 si limiti a richiamare gli illeciti penali previsti dal capo II dello stesso). Le norme in esame sono state modificate dal D. Lgs. 107/2018.
Art. 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate): *"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 3. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione"*.
Il Legislatore ha modificato il citato art. 187-bis TUF con il D. Lgs. 107/2018. La norma, tra le varie, ora rimanda in maniera netta all'articolato del Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR). L'**art. 14 del MAR**, rubricato "***Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate",*** recita: "*Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate"*. Per una corretta e puntuale definizione delle condotte vietate dalla norma è necessario fare riferimento agli artt. 8, 9, 10 e 11 del Regolamento UE 596/2014. In particolare, ai sensi dell'**art. 8 del MAR**, rubricato "**Abuso di informazioni privilegiate**": "[…] *si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica. 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/25 IT 3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate. 4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate. 5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione"*. L'**art. 10 del MAR**, invece, definisce la condotta di "***Comunicazione illecita di informazioni privilegiate***": "*1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Il presente paragrafo si applica a qualsiasi*

persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4, 2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate".

Art. 187-ter (Manipolazione del mercato): *"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. 3. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato*". Il Legislatore ha modificato, con il D. Lgs. 107/2018, anche l'art. 187-ter TUF. Anche questa norma ora rimanda direttamente alle disposizioni del Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR). L'**art. 15 del MAR**, rubricato "***Divieto di manipolazione del mercato"*** stabilisce che: "*Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato*". L'**art. 12 del MAR**, rubricato "***Manipolazione del mercato***", dispone che: "*1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività: a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/29 IT ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale; a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13; b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente; c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti; d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento. 2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato: a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette; b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura; c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto: i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione; ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza; d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi; L 173/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014 IT e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi. 4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari".*

Infine, il Legislatore è intervenuto anche in relazione alla responsabilità degli enti, nel caso di illeciti amministrativi. L'attuale formulazione dell'**art. 187-quinquies (Responsabilità dell'ente)**, così come modificata dal D. Lgs. 107/2018, prevede che: "*1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di*

Si tratta di una forma di responsabilità simile a quella prevista dal D.Lgs. 231/2001, dalla quale si distingue in quanto dipendente non da reato ma da illecito amministrativo. Tale responsabilità mutua alcuni principi dettati dal D. Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 187-quinquies TUF determina la responsabilità dell'ente qualora gli illeciti siano commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso dai soggetti individuati dal Decreto (apicali e sottoposti) e prevede il medesimo meccanismo di esenzione disciplinato dal D. Lgs. 231/2001, tra le varie, collegato all'adozione e attuazione del Modello.

Si precisa, inoltre, che, a partire dal 29 settembre 2018, il D. Lgs. 107/2018 recante "*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE"*, tra le varie, ha modificato le disposizioni del TUF summenzionate.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Commette il reato di abuso di informazioni privilegiate[2]:

cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".

[2] Il D. Lgs. 107/2018 ha abrogato l'art. 181 del TUF, il quale recava la definizione di **informazione privilegiata**. A seguito delle modifiche operate dal citato Decreto, attualmente la definizione di informazioni privilegiate è disciplinata dall'**art. 180, comma 1, lett. b-ter) del TUF** secondo il quale "**informazione privilegiata**" è l'l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il Legislatore, anche in questo caso, ha riformato la norma operando un rinvio diretto al Regolamento UE 596/2014. Orbene, secondo l'**art. 7 del MAR:** *"Ai fini del presente regolamento per **informazione privilegiata** si intende: a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; L 173/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.6.2014 IT d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati. 2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. 3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate. 4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto*

1) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
   a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
   b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
   c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a);
2) chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al punto 1).

Tale fattispecie è stata modificata dal D. Lgs. 107/2018 il quale ha introdotto, tra le condotte rilevanti ai fini della realizzazione del reato, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuate nell'ambito di sondaggi di mercato eseguiti in contrasto con quanto disposto in materia dal Regolamento UE 596/2014 (c.d. MAR).
È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari ovvero raccomandando o inducendo altri a compiere dette operazioni ovvero ancora comunicando le informazioni ad altri al di fuori dei propri ordinari compiti professionali.
Il reato si consuma all'atto dell'utilizzo di informazioni privilegiate, identificato nel compiere operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari, nel raccomandare o indurre altri al compimento di tali operazioni, nel comunicare le informazioni ad altri esorbitando dai propri ordinari compiti professionali

significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati […]".

Manipolazione del mercato[3] (art. 185 TUF)

La condotta sanzionata consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Il D. Lgs. 107/2018 ha modificato la fattispecie in esame stabilendo che non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
A partire dal 29 settembre 2018 il D. Lgs. 107/2018 ha introdotto un nuovo comma nell'art. 185 TUF, il quale prevede un mutamento dell'ambito di applicazione della norma. In particolare, la norma ora stabilisce che le disposizioni in esame si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e della effettuazione di operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

[3] Tra le manipolazioni, nel più generale quadro delle falsità, simulazioni e artifizi, l'esperienza dei mercati ha individuato talune fattispecie più ricorrenti, che brevemente si richiamano:
- diffusione di informazioni false o fuorvianti: i) diffusione attraverso mezzi di comunicazione di informazioni false; ii) comportamenti orientati a suscitare false valutazioni;
- transazioni false o fuorvianti: i) compravendite concordate senza modificazioni di rischi o di interessi; ii) compravendite per indurre al rialzo; iii) incroci di compravendite concordate; iv) ordini senza seguito;
- operazioni o ordini artificiosi o ingannevoli o comunque connessi con espedienti: i) compravendite dirette ad occultare la titolarità; ii) assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti; iii) assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti; iv) acquisti enfatizzati e successive vendite;
- fissazione di prezzi: i) compravendite alla chiusura del mercato; ii) acquisti concordati all'apertura delle negoziazioni in offerte pubbliche di vendita; iii) abuso di posizione dominante; iv) compravendite per impedire la discesa di prezzi; v) abuso della propria posizione per alzare lo scarto denaro/lettera; vi) compravendite per influenzare i prezzi su un altro mercato.

Costituiscono, tra gli altri, esempi di tali fattispecie:
- la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali (industriali e finanziarie), circa operazioni sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate e circa operazioni su mercati finanziari regolamentati;
- il mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati;
- l'effettuazione di operazioni simulate o altri artifizi sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare l'attività "sensibile", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 (*Abusi di mercato*), ritenute rilevanti per la Società:

1) **Gestione della riservatezza delle informazioni privilegiate**: attività relative alla individuazione, protezione e gestione di informazioni privilegiate di cui all'art. 181 del TUF, anche con specifico riferimento alla gestione di dati e informazioni acquisiti da clienti e/o da fonti terze.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra individuata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Più in particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- diffondere e/o utilizzare notizie confidenziali rilevanti o privilegiate in maniera non conforme alle normative applicabili e/o alle procedure aziendali;
- diffondere notizie non veritiere che possano, direttamente o indirettamente, alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari;
- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con i soggetti aziendali preposti;
- compiere operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate, ovvero in modo idoneo ad alterare il mercato;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le "Linee Guida Confindustria", e in adesione a quanto indicato dalla normativa di settore (in particolare le norme relative all'informazione societaria del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti - adottato dalla Consob con delibera n. 1197 - il Documento Guida per l'informazione al mercato, Forum ref. sull'informativa societaria del giugno 2002 e il documento *CESR "Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive"*, recepito nella Comunicazione Consob n. DME/5078692 del 29 novembre 2005) e dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

L'attività sensibile identificata nella presente Parte Speciale è gestita con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L'attività svolta in forza del contratto di servizio è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 Standard di controllo specifici

L'attività sensibile "***gestione della riservatezza delle informazioni privilegiate"*** viene gestita, per conto di A2A Recycling, dalle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE D
Reati transnazionali

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 6
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 8
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 8
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati alla cui commissione da parte di soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

L'art. 10 (*Responsabilità amministrativa degli enti*) della citata legge prevede l'estensione della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*".

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera reato transnazionale "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché*:

- *sia commesso in più di uno Stato*;
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato*;
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*;
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*".

Per "gruppo criminale organizzato" ai sensi della citata Convenzione si intende "*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

È prevista, quale conseguenza della commissione dei reati transnazionali elencati, l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui coloro che fanno parte dell'associazione si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291 quater D.p.r. 43/73): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. n. 286/98): il reato si configura nei casi in cui chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/98, compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero, nonché nella condotta di chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al precedente punto 2.

1) **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza,** con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
   - prospecting e gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione / analisi di opportunità di business;
   - contatti per l'ottenimento o chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara;
   - predisposizione dell'offerta;
   - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
   - esecuzione delle attività contrattualmente previste ed ulteriori aspetti di fatturazione, gestione del credito, gestione degli eventuali reclami e varianti contrattuali.

2) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** attività di selezione e di gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali da controparti estere.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività che presentino la caratteristica della transnazionalità.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Coerentemente con le disposizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto il rispetto dei seguenti principi:

- la gestione dei contatti e dei rapporti con soggetti operanti all'estero deve ispirarsi a principi di massima correttezza e trasparenza;
- i rapporti con i soggetti esteri devono essere gestiti solo dalla funzione aziendale competente o dalle persone debitamente titolate;
- effettuare adeguate verifiche sui flussi finanziari.

Trovano inoltre applicazione, per quanto attinente le attività sensibili in oggetto, i principi comportamentali a presidio dei rischi legati ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché di criminalità organizzata.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è stato realizzato applicando a ciascuna attività sensibile:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività riportate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") e/o ad A2A Ambiente S.p.A., per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

Gli *standard* di controllo "specifici" definiti per tutte le attività "sensibili" individuate sono descritti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE E
Delitti contro la personalità individuale

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 7
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 7
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato dall'art. *25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale*) del D.Lgs n. 231/2001 ritenuto applicabile alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui un qualunque soggetto:

1. recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. *25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale*) del D.Lgs. n. 231/2001, ritenuta rilevante per la Società:

1) **Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti):** attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell'ambito di appalti e subappalti) con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igieniche, sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;

2) **Selezione, assunzione e gestione del personale**.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nelle attività sensibili sopra richiamate.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto il rispetto di quanto segue:

- garantire il rispetto della personalità e della dignità di ciascun individuo;
- erogare corsi di formazione adeguati alla posizione di ciascun dipendente;
- evitare ogni tipo di discriminazione e abusi di ogni tipo basati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla nazionalità, le opinioni politiche, le appartenenze sindacali, le credenze religiose, l'origine razziale ed etnica, il sesso, l'orientamento sessuale e l'età dei suoi interlocutori;
- garantire il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- piena tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con terzi che svolgono attività in appalto per conto della Società;
- divieto di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che non rispettino puntualmente quanto sancito dalle normative e regolamenti applicabili, nonché dai contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento, relativamente agli aspetti retributivi, all'inquadramento contrattuale, all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie dei dipendenti, all'applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed ai metodi di sorveglianza dei lavoratori.

La Società considera in ogni caso sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività "sensibili" identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo"), per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

Gli *standard* di controllo "specifici" definiti per le attività "sensibili" individuate sono di seguito descritti.

Nell'ambito delle ***attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti)*** è richiesto il rispetto dei seguenti presidi di controllo:

- nel processo di selezione dei fornitori terzi la cui attività prevede prestazioni di manodopera (es. società cooperative) deve essere garantita la documentabilità delle verifiche effettuate nel rispetto degli elementi richiamati dalla normativa relativa all'intermediazione del lavoro (es. minimi retributivi e condizioni previste dai CCNL applicabili, orari di lavoro, turni e riposi, etc.);
- la scelta dei fornitori la cui attività prevede prestazioni di manodopera è fondata su criteri di valutazione oggettivi e condivisi, prevedendo un'adeguata analisi della documentazione di idoneità tecnico-professionale dei fornitori stessi, nonché di documentazione specifica;
- è garantito il monitoraggio dell'effettivo personale dell'impresa esecutrice presente nei siti aziendali, con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati.

In particolare, relativamente alle attività di monitoraggio della controparte si applicano i presidi di controllo di seguito sintetizzati:

- verifiche periodiche per verificare il rispetto da parte dei dipendenti delle imprese appaltatrici delle misure di sicurezza obbligatorie, controllando anche a campione che i soggetti presenti nei siti aziendali siano esclusivamente quelli muniti di tesserino di riconoscimento, ove previsto;
- misure operative volte a garantire la sicurezza degli accessi agli impianti per i lavori affidati in appalto, attraverso la realizzazione di un sistema di delimitazione e di eventuale segregazione delle aree e, laddove possibile/applicabile, l'utilizzo di accessi separati e badge dedicati, che consentono di monitorare puntualmente che solo il personale autorizzato abbia accesso alle aree in oggetto;
- attività di controllo e monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite;
- attività di controllo amministrativo volte a verificare che l'appaltatore trasmetta per tutta la durata del contratto la certificazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento in favore dei propri dipendenti degli oneri contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali, nonché volte a verificare la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa dell'appaltatore e la validità della documentazione che l'attesta (DURC in corso di validità). In caso di controllo con esito negativo, vengono sospesi tutti i pagamenti dell'appaltatore sino al ripristino della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa.

La gestione delle attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera viene in ogni caso effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di avviamento al lavoro di minori, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali dovuti.

Le principali fasi del processo sono opportunamente tracciate, incluso l'*iter* decisionale, i principali passaggi valutativi, decisionali, autorizzativi e di comunicazione con le parti dell'intero processo (con particolare riferimento a tutta la documentazione relativa ai controlli in cantiere e documentali circa la verifica del rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali, della normativa in materia di lavoro - es. DURC) con archiviazione presso gli uffici competenti e con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

Per quanto concerne l'attività sensibile di "***selezione, assunzione e gestione del personale***", si segnala che la stessa viene svolta nel rispetto degli *standard* di controllo previsti per l'attività sensibile "*Selezione, assunzione gestione del personale*" individuati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE F
Reati colposi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 8
5.2 I *CONTRATTI* DI SERVIZIO 8
5.3 *STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI* 8
5.3.1 Pianificazione 8
5.3.2 Attuazione e funzionamento 9
5.3.3 Controllo e azioni correttive 14
5.3.4 Riesame 15

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Il Consiglio dei Ministri, in data 1 aprile 2008, ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. *25-septies* del D.Lgs. n. 231/2001, *(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro),* ritenuti rilevanti per la Società.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o organo. La lesione è gravissima se dal fatto deriva malattia insanabile, perdita di un senso o di un arto o deformazione permanente del viso.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Pianificazione:** attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
2) **Attuazione e funzionamento:** attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, modalità di controllo operativo e gestione delle emergenze, con specifico riferimento ai seguenti ambiti:
    - sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
    - individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
    - attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
    - attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
    - attività di addestramento;
    - rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
    - gestione di impianti, macchine e attrezzature con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
3) **Controllo e azioni correttive:** attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, *near miss*, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici.
4) **Riesame:** attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- dell'obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle responsabilità ricevute e alle istruzioni operative adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro o e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto della legge o delle procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I *contratti* di servizio

Le attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono gestite dalla Società sotto l'indirizzo e il coordinamento delle competenti Strutture Organizzative di A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") in coerenza con un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard di controllo specifici*

Gli *standard* di controllo "specifici" definiti per le attività "sensibili" individuate sono di seguito descritti.

5.3.1 Pianificazione

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti *standard* di controllo:

- *Politica ed Obiettivi (Std. 1):* esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che la Società stabilisce di raggiungere e che:

- sia formalmente approvato dalla direzione aziendale;
- contenga l'impegno ad essere conforme alle vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e agli altri requisiti sottoscritti;
- preveda l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
- sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione);
- sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e appropriati (ad esempio, in linea con nuove disposizioni regolamentari e legali).

- *Piani annuali e pluriennali (Std. 2):* esistenza di un Piano di Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati, che:
  - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
  - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
  - preveda le responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza e ambiente.

- *Prescrizioni legali ed altre (Std 3):* esistenza di una normativa che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
  - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
  - l'individuazione dell'area aziendale nella quale tali prescrizioni si applicano e le modalità di diffusione delle stesse.

5.3.2 Attuazione e funzionamento

In merito all'organizzazione della Società con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, gli *standard* di controllo specifici sono:

- *Norme e documentazione del sistema (Std 4):* esistenza di normative che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le Linee Guida aziendali. In particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

<u>*Sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro*</u>

- *Organizzazione e Responsabilità* (*Std 4 bis* ai sensi della BS OHSAS 18001:2007, laddove adottato): esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura designata dall'Alta Direzione con ruoli ed autorità per assicurare che:
  - il sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (di seguito anche "SSL") sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della norma;

- i report sulla performance del sistema di gestione SSL siano presentati al top management per il riesame e usati come base per il miglioramento del sistema di gestione SSL.

– *Organizzazione e Responsabilità - Datori di Lavoro (Std 5):* il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 è individuato nel soggetto responsabile dell'organizzazione dell'azienda in possesso dei poteri organizzativi, direttivi, decisionali, gestionali e di spesa adeguati e necessari a garantire lo svolgimento sicuro dell'attività lavorativa aziendale e a garantire l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione, infortuni, gestione dell'igiene e sicurezza nel luogo di lavoro; il tutto in ossequio all'assetto dell'organizzazione aziendale e della distribuzione dei poteri e delle funzioni all'interno della società.

– *Organizzazione e Responsabilità - RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze (Std 6):* esistenza di disposizioni organizzative relative alla corretta gestione delle figure previste dalla normativa vigente - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) – ove nominati, Medico Competente e Incaricati delle Emergenze - che:
  - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
  - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
  - prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
  - prevedano una formale designazione e attribuzione dell'incarico;
  - prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.

– *Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*[1] *(Std 7):* esistenza di norme che:
  - disciplinino le modalità d'individuazione del Committente e, se previsto, del Responsabile dei Lavori;
  - disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
  - prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Lavori (ove nominato) e dei Coordinatori.

– *Sistema di deleghe di funzioni (Std 8):* esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni predisposte, secondo i seguenti principi normativi o di elaborazione giurisprudenziale:
  - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato[2] ;
  - idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato[3];
  - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza[4];

[1] Ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008.

[2] Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza e di una norma aziendale che garantisca la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe, che indichi chiaramente la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza e preveda tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati.

[3] Esistenza di una norma aziendale che definisca procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico di aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali.

- certezza, specificità e consapevolezza[5].

Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- *Individuazione e valutazione dei rischi - Ruoli e responsabilità (Std 9)*: esistenza di una norma che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tale norma:
  - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
  - identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
  - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
  - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
  - prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
  - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
  - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;
  - prevede l'individuazione e valutazione delle procedure e istruzioni di lavoro adottate per la conduzione in sicurezza delle attività lavorative a rischio.

- *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (Std 10)*: esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
  - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

- *Controllo operativo - affidamento compiti e mansioni (Std 11):* esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore di Lavoro (DDL). In particolare tale norma:
  - definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;

[4] Esistenza di un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato e di un'attività di vigilanza formalizzata

[5] Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza in cui sia chiaramente identificato l'ambito di operatività e di norme aziendali che prevedano la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati.

- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

– *Controllo operativo - Dispositivi di protezione individuale (DPI) (Std 12):* esistenza di una norma per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale norma:
  - definisce le modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
  - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con l'RSPP).

– *Gestione delle emergenze (Std 13)*: esistenza di una norma per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale norma prevede:
  - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
  - l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
  - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
  - l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

– *Gestione del rischio incendio (Std 14)*: esistenza di una norma che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:
  - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.F.;
  - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
  - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro antincendio.

Attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

– *Riunioni periodiche (Std 15)*: esistenza di una programmazione delle riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.
– *Consultazione e comunicazione (Std 16):* esistenza di una norma che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali

conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare tale norma disciplina:
- l'informativa periodica del Datore di Lavoro verso i lavoratori;
- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- *Formazione, sensibilizzazione e competenze (Std 17)*: esistenza di una norma aziendale che regolamenti l'attività di formazione e sensibilizzazione attraverso la quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e gestione dei rischi. In particolare tale norma:
  - definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico Competente e, laddove applicabili, istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  - definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
  - con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, prevede attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico anche in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. Dirigenti, Preposti, RLS, RSPP, ASPP, Incaricati alla gestione delle emergenze);
  - definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori attraverso la definizione di un Piano di Formazione su base annuale, che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione.

Attività di addestramento

- *Addestramento (Std 17bis):* esistenza di una procedura che regolamenti le attività di addestramento. In particolare tale norma prevede:
  - ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento;
  - tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
  - ambito, contenuti e modalità dell'addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.

Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

- *Rapporti con fornitori e contrattisti - informazione, coordinamento e monitoraggio (Std 18):* esistenza di una norma che definisca:
  - modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e ad eventuali subappaltatori;

- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera o del Documento di Informazione e Coordinamento (DIC) che indichi le misure per informare sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro e favorire il coordinamento per evitare possibili interferenze;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori, nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

– *Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica (Std 19):* esistenza di una norma che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma tiene conto:
  - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
  - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

– *Rapporti con fornitori e contrattisti - clausole contrattuali (Std 20):* esistenza di clausole contrattuali *standard* riguardanti le questioni relative al rispetto nelle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Gestione di impianti, macchine e attrezzature con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

– *Gestione di impianti, macchine e attrezzature (Std 21):* esistenza di norme che, nel rispetto della normativa vigente, disciplinano le attività di ricezione, movimentazione, immagazzinamento, consegna/distribuzione compresi i rapporti di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono:
  - ruoli, responsabilità e modalità di gestione di impianti, macchine e attrezzature;
  - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità di impianti, macchine e attrezzature e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
  - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

5.3.3 Controllo e azioni correttive

Per le attività di controllo e azioni correttive sono stabiliti i seguenti *standard* di controllo:

– *Misura e monitoraggio delle prestazioni - infortuni (Std 22):* esistenza di una norma che indichi:
  - ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali;
  - ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
  - modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  - ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni, degli incidenti e dei "mancati incidenti" occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio di infortuni.

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni - altri dati (diversi da infortuni e incidenti) (Std 23):* esistenza di norme che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
  - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
  - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, impianti elettrici, impianti di illuminazione, impianti di aspirazione/abbattimento polveri,etc);
  - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
  - altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni - cause/controversie (Std 24)*: esistenza di norme che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

- *Audit (Std 25)*: esistenza di una norma che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce:
  - la tempistica per la programmazione delle attività di audit e di verifica periodica (Piano di Audit formalizzato);
  - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'Auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
  - le modalità di registrazione degli audit;
  - le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
  - le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
  - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit.

- *Reporting (Std 26):* esistenza di una norma che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione. Tale report garantisce la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
  - scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
  - risultati degli audit.

5.3.4 Riesame

Per le attività di riesame della direzione è stabilito il seguente *standard* di controllo:

- *Conduzione del processo di riesame (Std 27):* esistenza di una norma che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività:
  - l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;

- l'analisi dei risultati degli audit;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE G
Delitti informatici e di trattamento illecito di dati

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 8
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 8
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art 24 – bis del Decreto (*Reati informatici e trattamento illecito di dati*) e ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui si riscontrino ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria".

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque fraudolentemente intercetta ovvero impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-*bis (Delitti informatici e di trattamento illecito di dati)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione:** gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi ed alle risorse informatiche sia da parte degli utenti della Società in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi sia da parte degli utenti esterni, per i quali è previsto l'utilizzo di meccanismi di autenticazione sicuri e protetti con protocolli di sicurezza. La gestione dei profili utenti è attuata attraverso elementi identificativi (user id e password) e procedure di accesso.

2) **Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio:** modalità operative seguite per la gestione di documenti elettronici aziendali pubblici con finalità probatoria in modo che siano monitorati gli stati di utilizzo, modifica ed archiviazione dei documenti.

3) **Gestione e protezione della postazione di lavoro:** gestione, protezione e monitoraggio delle postazioni di lavoro con riferimento alla definizione di regole operative e comportamentali circa le modalità di corretto utilizzo dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica.

4) **Gestione degli accessi da e verso l'esterno:** gestione degli accessi agli oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni (lettura, aggiornamento, esecuzione) da parte degli utenti.

5) **Gestione e protezione delle reti:** definizione e documentazione, monitoraggio e gestione della rete anche con riferimento agli accessi sui server, sui firewall, sui proxy e sui router[1].

6) **Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD):** monitoraggio e gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione, come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk o USB.

7) **Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.):** gestione e di controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano (es. misure per la protezione degli apparati dai furti).

8) **Sicurezza logica dei dati:** salvaguardia della riservatezza, integrità e disponibilità di dati e informazioni memorizzati su supporti di varia natura e/o trasmessi attraverso canali di comunicazione.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di

[1] Il *server* è un particolare *computer* che svolge uno o più servizi quali ad esempio la gestione di una rete di *computer*, lo scambio e la condivisione dei *file* o la gestione della posta elettronica; il *firewall* è un particolare tipo di *software* usato per proteggere un *server* da attacchi che possono giungere via rete locale o via Internet; il *proxy* è un componente che viene installato tra un *computer* di un utente ed il *server* con funzioni di filtro, di protezione e di controllo delle informazioni scambiate; il *router* è uno strumento che permette l'invio di pacchetti di dati verso una destinazione determinata.

controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nella gestione dei processi di Information Technology, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica ed astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi e si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica ed utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Le attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

La gestione delle sopra citate attività sensibili è affidata mediante contratto di servizio alle competenti Strutture Organizzative di A2A S.p.A.

A2A Recycling adotta a propria volta il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Capogruppo, anche in relazione a software sviluppati e/o gestiti direttamente dalla Società

Con specifico riferimento a tali software si richiede pertanto ai Destinatari di applicare in particolare i principi di controllo di seguito rappresentati:

- definire i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente. L'autenticazione individuale degli utenti avviene tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- definire le modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi;

- garantire e implementare adeguati controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- prevedere le modalità per l'individuazione, prevenzione e ripristino dati, al fine di garantire adeguati sistemi di protezione da software pericolosi;
- effettuare periodicamente operazioni di back-up delle informazioni;
- implementare meccanismi di monitoraggio del traffico e tracciatura di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti;
- provvedere all'archiviazione della documentazione riguardante ogni singola attività allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- provvedere alla custodia dei dispostivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- provvedere all'installazione di programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, al fine di contrastare il rischio di intrusione;
- garantire adeguata protezione della rete di trasmissione dati aziendale tramite strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- prevedere procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- prevedere procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- implementare regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- prevedere soluzioni di content filtering a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE H

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 8
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 8
5.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. *25-octies (Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)* del D.Lgs.231/2001, ritenuti applicabili alla Società:

Ricettazione (art. 648 c.p.)*: il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a* sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*:* il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*:* il reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.
L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies (Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società.

1) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** attività di selezione e di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

2) **Gestione delle risorse finanziarie:** attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.

3) **Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente**: attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società e del consolidato di Gruppo, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge, con particolare riferimento alle attività di:
   - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
   - gestione amministrativa e contabile delle partecipazioni, dei cespiti e delle ulteriori immobilizzazioni;
   - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
   - processi estimativi, quantificazione delle poste valutative e fondi rischi e oneri (e.g., avviamenti, marchi e brevetti, etc.);
   - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
   - documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e dell'ulteriore documentazione relativa all'attività di impresa di cui è obbligatoria la conservazione in adempimento alle normative vigenti.

4) **Gestione della fiscalità aziendale**: attività relative alla gestione degli adempimenti connessi ad imposte dirette (e.g., consolidato fiscale), imposte indirette (e.g., imposta sul valore aggiunto, consolidato IVA, imposta di bollo e di registro, etc.) e accise, con particolare riferimento alle seguenti attività:
   - monitoraggio della normativa fiscale rilevante;
   - compilazione, tenuta e conservazione dei registri rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
   - monitoraggio delle scadenze fiscali;
   - predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (con riferimento sia alle dichiarazioni annuali / periodiche che alle dichiarazioni conseguenti alla messa in

liquidazione, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, etc.);

- liquidazione e versamento delle imposte.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate.

In particolare, coerentemente con le disposizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto che:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e autoriciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano sempre una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'utilizzo di pagamenti in contanti sia essere limitato ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento.

In aggiunta è fatto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite previsto dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- rendere dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere anche solo in parte il versamento dei tributi, impiegando i proventi dell'evasione per effettuare pagamenti o trasferimenti da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") e/o ad A2A Ambiente S.p.A., per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

Per quanto concerne le attività sensibili di seguito elencate, i.e.:

- ***gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze;***
- ***gestione delle risorse finanziarie;***

si applicano gli *standard* di controllo "specifici" descritti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

In relazione all'attività sensibile di "***tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente***" si applicano gli *standard* di controllo "specifici" descritti nella "Parte Speciale B - Reati societari", alla quale si rimanda.

Da ultimo, con riferimento all'attività sensibile ***"gestione della fiscalità aziendale"***, si segnala che la stessa è gestita, per conto di A2A Recycling, dalle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A. Per ulteriore indicazione degli *standard* di controllo applicabili si rimanda a quanto previsto nella "Parte Speciale S - Reati Tributari".

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE I

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 7
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 7
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

I delitti che la norma richiama sono i "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*".

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

(i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;

(ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è* menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti all'art *25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico)* introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.): il reato si configura nei casi in cui nel territorio dello Stato si promuovano, costituiscano, organizzino o dirigano associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l´ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.): il reato si configura nei casi di promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.): il reato si configura nei casi di rifugio o fornitura di vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. *25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza,** con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
   - prospecting e gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione / analisi di opportunità di business;
   - contatti per l'ottenimento o chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara;
   - predisposizione dell'offerta;
   - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
   - esecuzione delle attività contrattualmente previste ed ulteriori aspetti di fatturazione, gestione del credito, gestione degli eventuali reclami e varianti contrattuali.
2) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze**: selezione e gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.
3) **Gestione delle risorse finanziarie**: gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.
4) **Selezione, assunzione e gestione del personale**.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopra citate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente nel compiere qualunque delle attività riconducibili agli ambiti sensibili sopra individuati volte a favorire e/o a finanziare individui o associazioni eversive con finalità di terrorismo.

Nello specifico, coerentemente con le disposizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto il rispetto dei seguenti principi, per quanto di specifica competenza della Società in relazione alle attività prestate in service da altre entità legali:

- obbligo di documentare in maniera adeguata e trasparente ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), garantendo la chiara tracciabilità delle operazioni;
- divieto di riconoscere, in favore di fornitori, appaltatori, consulenti e partner in senso lato compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- verifica puntuale e tempestiva, attraverso i mezzi disponibili, di requisiti che attestino l'attendibilità commerciale e professionale, l'onorabilità e liceità di condotta di fornitori, appaltatori consulenti e partner in senso lato, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- assunzione tempestiva di provvedimenti adeguati nel caso di segnalazioni circa l'onorabilità di soggetti con i quali la Società interagisce.

Da ultimo, ugualmente per quanto di specifica competenza della Società in relazione alle attività prestate in service da altre entità legali, è fatto divieto di:

- associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;
- favorire in qualsiasi modo soggetti che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono associazioni sovversive;
- intrattenere rapporti, negoziare, stipulare e porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento (c.d. black list) o facenti parte in organizzazioni presenti nelle stesse.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali , è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") e/o ad A2A Ambiente, per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

Gli *standard* di controllo "specifici" definiti per tutte le attività "sensibili" individuate sono descritti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE L
Delitti di criminalità organizzata

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1 FINALITÀ 3
2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 7
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 7
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dal nuovo *art. 24-ter* (*Delitti di criminalità organizzata*) introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2, c. 29) ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura nei casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)[1]: il reato si configura in caso di promozione, costituzione, organizzazione o partecipazione a un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, per tale intendendosi qualunque organizzazione o associazione, anche straniera e comunque localmente denominata, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegue scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): il reato si configura in caso di promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

[1] come modificato dall'art. 5, l. 27 maggio 2015, n. 69.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-*ter (Delitti di Criminalità Organizzata)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza,** con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
   - prospecting e gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione / analisi di opportunità di business;
   - contatti per l'ottenimento o chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara;
   - predisposizione dell'offerta;
   - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
   - esecuzione delle attività contrattualmente previste ed ulteriori aspetti di fatturazione, gestione del credito, gestione degli eventuali reclami e varianti contrattuali.

2) **Individuazione di eventuali partner per iniziative di sviluppo o per la partecipazione a gare** (ATI, consorzi, joint venture): attività di individuazione, valutazione tecnico economica, selezione di eventuali partner finalizzate alla stipulazione di accordi di partnership.

3) **Promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti** indipendenti (agenti).

4) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze**: selezione e gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

5) **Gestione delle risorse finanziarie**: gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopra citate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto

Trovano inoltre applicazione, per quanto attinente le attività sensibili in oggetto, i principi comportamentali a presidio dei rischi legati ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Le attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") e/o ad A2A Ambiente S.p.A., per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

Gli *standard* di controllo "specifici" definiti per tutte le attività "sensibili" individuate sono descritti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE M

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1 FINALITÀ 3
2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 7
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 7
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in A2A Recycling S.r.l. (di seguito anche "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 25 *bis* (*Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*) e 25 *bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio)* ritenuto applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): tale reato punisce i) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ii) chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): tale reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare l'attività "sensibile", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 bis *(Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)* e 25 *bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio)*, ritenute applicabili alla Società:

1) **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza,** con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
   - prospecting e gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione / analisi di opportunità di business;
   - contatti per l'ottenimento o chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara;
   - predisposizione dell'offerta;
   - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
   - esecuzione delle attività contrattualmente previste ed ulteriori aspetti di fatturazione, gestione del credito, gestione degli eventuali reclami e varianti contrattuali.

2) **Promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti** indipendenti (agenti)

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è richiesto di fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa i servizi offerti, con l'espresso divieto di promuovere e vendere servizi le cui qualità e caratteristiche (intrinseche o estrinseche) siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o pattuite.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;

standard di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Le attività identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") e/o ad A2A Ambiente S.p.A., per mezzo di appositi contratti di servizio, che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti *ex* D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

Gli *standard* di controllo "specifici" definiti per tutte le attività "sensibili" individuate sono descritti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

Inoltre, al fine di prevenire il rischio reato potenzialmente connesso alla vendita di servizi differenti, per caratteristiche e/o qualità rispetto a quanto dichiarato e/o contrattualmente pattuito, si richiede ai Destinatari di:

- definire ruoli e responsabilità relativi allo sviluppo, revisione e diffusione del materiale di comunicazione e promozionale;
- in relazione alle iniziative di comunicazione istituzionale e commerciale, verificare che il messaggio pubblicitario sia:
    - chiaro, completo e veritiero;
    - trasparente e riconoscibile come tale;
    - non includa riferimenti ad elementi del servizio inesistenti.

– definire ruoli e responsabilità per lo svolgimento di verifiche di coerenza tra quanto contrattualmente pattuito e quanto effettivamente erogato / prestato.

Infine, al fine di prevenire i rischi reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, nonché di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, potenzialmente connessi ai processi di costruzione, installazione, manutenzione e di aggiornamento di macchine e macchinari che possono essere oggetto di vendita o commercializzazione verso terzi:

- non sono ammesse condotte di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di opere d'ingegno o prodotti industriali;
- non possono essere accettati prodotti o opere d'ingegno contraffatti, alterati o dove vi sia confusione sull'autentica provenienza del prodotto;
- i marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali di proprietà vanno tutelati con l'immediata registrazione;
- devono essere sempre effettuati dei controlli qualitativi per accertare la bontà dei marchi o segni distintivi introdotti da terzi in azienda;
- deve essere sempre accertata l'affidabilità delle aziende fornitrici;
- nei contratti con i fornitori sono definite clausole contrattuali che prevedono l'impegno degli stessi a non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi, anche in relazione all'operato di eventuali sub-fornitori;
- occorre garantire che tutte le fasi del processo siano documentate e comunicate ai soggetti che hanno preso parte alle varie operazioni per la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE N
Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1 FINALITÀ 3
2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 6
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7
5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 8
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 8
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 8

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in A2A Recycling S.r.l. (di seguito anche "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 *novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)* ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati previsti dall'art. 171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis) e comma 3: conformemente all'art.171 comma 1 lett. a-bis) della L. 633/1941 e salvo quanto previsto dall'art. 171 *bis* e dall'art. 171 *ter* della medesima è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
Chiunque commetta la violazione di cui sopra è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.
Tale pagamento estingue il reato.
Qualora il suddetto reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516.
L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma (*emule, bittorent, kazaa* o altro).
La notizia di reato dovrà consistere nella constatazione che l'utente del sistema informatico, corrispondente ad un determinato indirizzo IP, ha condiviso un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
È dunque necessario aver scaricato, mediante un programma di *file-sharing*, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolabile.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ("SIAE"); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, c. 1, L. 633/1941): chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies L. 633/1941; estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter L. 633/1941; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis, c. 2, L. 633/1941): chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* L. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* L. 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Tale disposizione si diversifica dalla successiva *ex* art. 171 *ter*, in quanto la prima richiede il fine di profitto e la seconda, invece, il fine di lucro e quindi l'una amplia la soglia di punibilità e l'altra la riduce, dovendosi intendere per fine di lucro un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*novies (Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti** indipendenti (agenti).

2) **Selezione, assunzione e gestione del personale**: attività relative all'organizzazione ed erogazione di corsi di formazione per i dipendenti della Società.

3) **Gestione dei software aziendali**.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili sopraelencate.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico (anche attraverso siti internet), opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e file se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti *ex* D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

In relazione alle attività nel seguito elencate, i.e.:

- ***promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti indipendenti (agenti);***
- ***selezione, assunzione e gestione del personale;***

si applicano gli *standard* di controllo individuati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

In relazione all'attività sensibile di "***gestione dei software aziendali***", si segnala che la stessa risulta gestita, per conto di A2A Recycling, dalle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE O

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1 FINALITÀ 3
2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 7
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 7
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1 FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art. 4, l'art. 25-decies - come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2001, n. 121.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato richiamato all'art. *25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*) ritenuto applicabile alla Società.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando quest'ultima ha la facoltà di non rispondere.

3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare la seguente attività "sensibile", nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. *25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenuta rilevante per la Società:

1) **Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari:** attività inerenti la gestione dei rapporti e delle informazioni riguardanti amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari in atto.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quella sopra identificata, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;
- porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero.

5 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

L'attività sensibile identificata nella presente Parte Speciale è svolta con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L'attività svolta in forza del contratto di servizio è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

L'attività sensibile di "*Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari*" rientra nel più ampio processo di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, ne consegue, pertanto, che viene svolta nel rispetto degli *standard* di controllo previsti per l'attività sensibile *"Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali"* individuati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

Con specifico riferimento all'attività in oggetto si richiede inoltre ai Destinatari di attenersi ai seguenti principi:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- garantire che la gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali, ed in particolare con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado, avvenga da parte dei soggetti responsabili identificati in possesso di una procura conferita dalla Società.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE P
Reati ambientali

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 7

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 9

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 10

5.1 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 10
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 11
5.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 11
5.1.1 Pianificazione 11
5.1.2 Attuazione e funzionamento 13
5.1.3 Controllo e azioni correttive 20
5.1.4 Riesame 21

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito anche "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" (di seguito il "D.Lgs. n. 121/2011") che ha introdotto l'art. 25-*undecies* nel D.Lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.
In data 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente che introduce nel codice penale un autonomo titolo («Titolo VI *bis*») riguardante i delitti contro l'ambiente ed estende il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall'art. *25 undecies* (*Reati Ambientali*) ritenuti applicabili alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto.

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259 D.Lgs. 152/06 e art. 452-quaterdecies c.p.): le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1 lett. b);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo);
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi del Regolamento 259/93 CE[1] (art. 259, comma 1);

[1] Il Regolamento 259/93 CE è stato abrogato dal Regolamento 1013/06: di fatto gli adempimenti previsti dal Regolamento 259/93 si intendono sostituiti dagli adempimenti definiti dal Regolamento 1013/06.

- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art.452-quaterdecies c.p. comma 1).

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06): salvo che il fatto costituisca più grave reato, le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee o di inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/06): le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11).

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/06, comma 5): il reato si configura nei casi in cui si riscontri il superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 Legge 549/93) : il reato si configura nei casi in cui si riscontri la violazione delle disposizioni in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. E' altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): il reato si configura nei casi in cui chiunque adotti condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. E' previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinques c.p.): il reato dispone che nei casi in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

Circostanze aggravanti in relazione ai reati di inquinamento e disastro ambientale (452-octies c.p.): il reato prevede un aumento delle pene previste dall'art. 416 qualora l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente previsti dallo stesso Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le seguenti "attività sensibili" nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies (Reati ambientali)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenute applicabili alla Società:

1) **Pianificazione:** si tratta delle attività volte a individuare gli aspetti ambientali e valutare i relativi impatti, identificare le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

2) **Attuazione e funzionamento**: si tratta delle attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, modalità di formazione, modalità di comunicazione interna e nei confronti degli Enti di controllo, modalità di gestione del sistema documentale, modalità di controllo operativo, di gestione delle emergenze, di selezione e monitoraggio dei fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale. In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:

- generazione di rifiuti, deposito temporaneo/stoccaggio presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- gestione di impianti e attività per il trasporto/ intermediazione/ trattamento/ recupero/ smaltimento di rifiuti;
- gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi;
- gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee;
- comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante;
- gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- gestione delle emergenze ambientali;
- selezione dei fornitori - recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti;
- selezione dei fornitori - laboratori di analisi;
- selezione dei fornitori - terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale;
- monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale.

3) **Controllo e azioni correttive**: si tratta delle attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di Audit periodici.

4) **Riesame**: si tratta delle attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nelle attività sensibili inerenti le tematiche ambientali.
Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, pur avendo l'attività aziendale un basso impatto ambientale, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza delle autorizzazioni richieste per il loro smaltimento e recupero da parte dei soggetti cui tali attività sono affidate;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

Sia gli *standard* di controllo generali sia gli *standard* di controllo specifici sono stati definiti sulla base di quanto sviluppato dalla Società all'interno del Sistema di Gestione Ambientale, ispirato ai seguenti riferimenti di *soft law*:

- norma UNI EN ISO 14001, ai sensi della quale il Sistema di Gestione medesimo risulta certificato;
- Confindustria - 'Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente' novembre 2015;
- Linee Guida 'Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione Ambientale alla luce dell'estensione del D.Lgs. 231/2001 ai reati contro l'ambiente' dell'Associazione Imprese Servizi Ambientali per l'applicazione nel settore della gestione dei rifiuti, del marzo 2016[2].

Inoltre, con riferimento specifico ai reati di cui alla L. 68/2015, la Società ha ulteriormente rafforzato i propri *standard* di controllo a seguito di un'approfondita analisi dei relativi rischi-reato effettuando un'interpretazione prudenziale del concetto di *abusività* della condotta, ex artt. 452-*bis* e 452-*quater*, in linea con le indicazioni dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione[3], inclusiva sia di potenziali rischi derivanti da carenze dei titoli legittimativi, quali:

- assenza di autorizzazioni;
- autorizzazioni scadute;
- autorizzazione non adeguata alle attività effettuate, ivi compreso il caso di attività in deroga esercita fuori dai requisiti definiti per la deroga,

sia di potenziali rischi derivanti da situazioni formalmente conformi al dato normativo, ma potenzialmente abusive nella sostanza, quali:

- autorizzazioni ottenute in modo illecito o manifestamente illegittimo (fatta salva la buona fede);
- elusioni di leggi e regolamenti che disciplinano la materia;
- sforamenti ripetuti e sistematici di limiti presenti nell'autorizzazione da cui possa scaturire un abuso nell'utilizzo del titolo di legittimazione.

Con specifico riferimento agli eventi originati da situazioni di emergenza, la Società ritiene che, al di fuori di condizioni direttamente riconducibili alle casistiche sopra elencate, non si possa configurare una condotta abusiva, in quanto non assoggettabile alla sfera di controllo della Società.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

[2] Si sottolinea che i suggerimenti acquisiti dal presente documento fanno riferimento esclusivamente ad aspetti di carattere metodologico trasversali ai diversi settori industriali. Sono escluse le applicazioni puntuali specifiche del settore 'Gestione rifiuti'.
[3] Cfr. *Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione* - Relazione n. III/04/2015 alla Legge n. 68/2015

5.2 I contratti di servizio

Le attività "sensibili" identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle competenti Strutture Organizzative di A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo"), per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le attività sensibili individuate sono quelli di seguito descritti.

5.1.1 Pianificazione

Per le attività volte a individuare gli aspetti ambientali e valutare i relativi impatti, identificare le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Politica (Std 1)*: esistenza di una Politica Ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
  - sia appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione, compresi la natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
  - costituisca un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi ambientali;
  - contenga l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, al miglioramento continuo, alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento;
  - sia attuata e mantenuta attiva;
  - sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione;
  - sia resa disponibile alle parti interessate;
  - sia formalmente approvata dall'Alta direzione Aziendale.

- *Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali (Std 2)*: esistenza di una normativa che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per:
  - l'identificazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza;
  - la valutazione della significatività degli aspetti e dei relativi impatti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
  - la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.

Tale analisi deve tenere in considerazione il contesto in cui l'organizzazione opera, le esigenze e le aspettative delle parti interessate nonché i rischi e le opportunità correlati agli aspetti ambientali.
La metodologia di valutazione della significatività degli aspetti ambientali definisce il criterio normativo come elemento sufficiente a considerare significativi gli aspetti ambientali oggetto di disposizioni normative. È pertanto assicurato che gli aspetti ambientali rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 siano considerati significativi nell'ambito del Sistema di Gestione.

- *Prescrizioni normative e autorizzative (Std 3):* esistenza di una normativa che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:
  - l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti pertinenti e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
  - il presidio dell'evoluzione della normativa applicabile alle attività soggette;
  - l'individuazione delle attività soggette a titolo autorizzativo, di quelle soggette ad eventuale deroga dal titolo stesso e, in quest'ultimo caso, dei requisiti necessari per l'esercizio in deroga;
  - la verifica della correttezza dell'iter di ottenimento del titolo autorizzativo;
  - la verifica della completezza e della coerenza della documentazione da allegare all'istanza;
  - l'analisi del corpo prescrittivo delle autorizzazioni ottenute e pianificazione dei relativi adempimenti;
  - la verifica del rispetto dei limiti del titolo abilitativo rispetto all'operatività (i.e. superamento ricorrente e/o sistematico dei limiti soglia, etc.);
  - il monitoraggio delle scadenze dei titoli autorizzativi;
  - la valutazione della coerenza sostanziale dell'operatività rispetto al titolo originario o altre leggi e regolamenti, con particolare riferimento alle fasi di modifica impiantistica/gestionale degli impianti/attività;
  - la gestione dei rapporti con le Autorità Competenti e di Controllo;
  - l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
  - l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
  - la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
  - l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi;
  - la verifica del rispetto e della corretta gestione delle attività di manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi di abbattimento;
  - il monitoraggio delle aree e dei presidi posti in essere per previsioni di altre normative, idonee a prevenire il pericolo di eventi potenzialmente ascrivibili alle fattispecie criminose dell'art. 452-quater del c.p. (in particolare tutela dell'incolumità pubblica);[4]
  - l'individuazione delle prescrizioni normative che hanno rilevanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

- *Obiettivi e traguardi (Std 4):* esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare gli obiettivi e i traguardi sono:
  - misurabili (ove possibile);

4 La Società ha individuato i seguenti ambiti normativi, specificamente dedicati alla tutela della salute e della sicurezza delle persone e della incolumità pubblica:
- valutazione del rischio in conformità al D.Lgs. 81/08; per gli elementi puntuali e i presidi di controllo specifici, si rimanda ai contenuti della Parte Speciale F del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dedicata ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, in conformità al D.Lgs. 105/15.

La Società ritiene, quindi, che, in presenza del rispetto delle normative di cui sopra ed in assenza di una condotta abusiva (secondo i criteri più sopra definiti), non si possa configurare la situazione di "pericolo" presente nella definizione del reato di Disastro Ambientale.

- coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi;
- tengano conto degli interventi destinati a prevenire o a risolvere le eventuali situazioni di rischio rilevanti anche ai fini ex D.Lgs. n. 231/2001;
- attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani);
- adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione.

Sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente.

5.1.2 Attuazione e funzionamento

Per le attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, modalità di formazione, modalità di comunicazione interna e nei confronti degli Enti di controllo, modalità di gestione del sistema documentale, modalità di controllo operativo, di gestione delle emergenze, di selezione e monitoraggio dei fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Sistema di deleghe (Std 5):* esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
  - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato[5];
  - idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato[6];
  - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza[7];
  - certezza, specificità e consapevolezza[8].

- *Ruoli e Responsabilità (Std 6):* esistenza di una normativa per la definizione di ruoli e responsabilità per l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e per la gestione delle tematiche ambientali.
  L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:
  - è documentata in modo formalizzato;
  - è comunicata all'interno dell'organizzazione;
  - è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
  - tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
  - tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

[5] Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di ambiente e di una norma che garantisca la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe, che indichi chiaramente la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di ambiente e preveda tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati.

[6] Esistenza di una norma che definisca procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico di aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali.

[7] Esistenza di un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato e di un'attività di vigilanza formalizzata

[8] Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia ambientale in cui sia chiaramente identificato l'ambito di operatività e di norme che prevedano la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati.

- *Competenze e Formazione (Std 7):* esistenza di una norma che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale norma prevede:
  - l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi con particolare riferimento ai soggetti potenzialmente coinvolti nella commissione di reati ex D.Lgs. n. 231/2001;
  - l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
  - l'identificazione delle necessità formative;
  - la predisposizione di un "Piano di Formazione" che includa tra gli argomenti, almeno i seguenti:
    - importanza della conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione ambientale;
    - aspetti ambientali significativi e relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati all'attività lavorativa svolta;
    - ruoli e responsabilità;
    - conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate;
    - adempimenti normativi e contenuti delle procedure specifiche volte a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili.
  - la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

- *Comunicazione (Std 8):* definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna ed esterna (inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti degli Enti di controllo).
  In riferimento alla comunicazione interna, esistenza di normative per assicurare la comunicazione tra i differenti livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione.
  In riferimento alla comunicazione esterna, esistenza di normative che definiscano ruoli, responsabilità e modalità per la ricezione delle richieste provenienti dalle parti interessate esterne (ivi inclusi gli enti di controllo), la documentazione di tali richieste nonché la tracciabilità delle risposte fornite da parte dell'organizzazione.

- *Documentazione (Std 9):* esistenza di normative che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale.
  In particolare, tali normative riportano le modalità di gestione e conservazione/archiviazione della documentazione stessa e in particolare:
  - definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale;
  - definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti;
  - definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi;
  - definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.

  In particolare la normativa regolamenta le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie.

  <u>*Controllo operativo*</u>*:* esistenza di norme per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel D.Lgs. n. 231/2001.

- *Generazione di rifiuti, deposito temporaneo/stoccaggio presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero (Std 10a):* esistenza di una normativa che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni, nonché una definizione univoca del flusso informativo verso il Laboratorio in merito all'esigenza di assegnazione del codice CER;
  - rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
  - gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
    - dei requisiti per il deposito temporaneo;
    - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
  - gestione dello stoccaggio/deposito preliminare dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione (alternativa al deposito temporaneo);
  - ove applicabile, gestione del deposito temporaneo, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi;
  - verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
  - ove applicabile, trasporto in conto proprio di rifiuti nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa;
  - predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
  - verifica del ricevimento della quarta copia del formulario entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento;
  - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

- *Gestione di impianti e attività per il trasporto/intermediazione/trattamento/recupero/ smaltimento di rifiuti (Std 10b):* esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di trasporto/ intermediazione/ trattamento/ recupero/ smaltimento dei rifiuti, affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - verifica iniziale e periodica del possesso e della validità di autorizzazioni/ comunicazioni/ iscrizioni previste dalla normativa per la realizzazione, l'esercizio o la modifica sostanziale degli impianti di trattamento/ recupero/ smaltimento dei rifiuti nonché per l'intermediazione e il trasporto dei rifiuti e delle relative scadenze e tempistiche per le richieste di rinnovo;
  - gestione delle attività in conformità alle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili e dalla normativa vigente, con particolare riguardo a:
    - tipologie di attività di trattamento/ recupero/ smaltimento / intermediazione autorizzate,
    - potenzialità/capacità autorizzate,
    - tipologie di rifiuti ammessi (ivi incluse eventuali limitazioni territoriali rispetto alla provenienza dei rifiuti in ingresso) e relativi controlli, compresi quelli radiometrici,

    - tipologie e quantitativi autorizzati per le attività di trasporto e mezzi autorizzati,
    - conduzione operativa delle attività di trattamento/ recupero/ smaltimento/ intermediazione dei rifiuti,
    - tenuta della documentazione;
  - verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi applicabili per la gestione di impianti di trattamento/ recupero/ smaltimento dei rifiuti e per le attività di intermediazione e trasporto dei rifiuti;
  - tracciabilità di tutte le attività relative al trasporto/ intermediazione/ trattamento/ recupero/ smaltimento dei rifiuti.

- *Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni (Std 10d):* esistenza di una normativa aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano emissioni in atmosfera al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione applicabili. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - identificazione dei punti di emissione in atmosfera attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;
  - identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di emissione in atmosfera/modificare le emissioni esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;
  - attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio delle emissioni e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
  - conduzione del monitoraggio delle emissioni in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
  - verifica dei risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, confronto con i limiti di emissione applicabili e archiviazione della documentazione comunicazione interna dei risultati;
  - conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano emissioni in atmosfera al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione;
  - eventuale acquisizione dei dati relativi alla qualità dell'aria in prossimità delle attività svolte dall'organizzazione;
  - gestione e analisi di eventuali reclami da parte del vicinato in relazione alla qualità dell'aria;
  - attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
  - taratura e manutenzione degli strumenti di misura;
  - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione delle emissioni in atmosfera;
  - controllo delle attività che possono generare emissioni diffuse in atmosfera e attuazione di misure di mitigazione della diffusione di polveri/fumi/odori.

- *Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi (Std 10e):* esistenza di una normativa aziendale che disciplini la gestione degli impianti e delle attività che generano acque reflue al fine di garantire che lo scarico delle acque avvenga in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi applicabili. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - identificazione dei punti di scarico delle acque reflue, con particolare riguardo alle acque reflue industriali, attivi nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione;
  - verifica della corrispondenza delle tipologie di rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento rispetto a quanto previsto dagli atti autorizzativi;

- identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di scarico delle acque reflue/modificare i punti di scarico esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;
- richiesta, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue, con particolare riguardo a:
  - verifica dei tempi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni;
  - verifica delle scadenze delle autorizzazioni;
  - predisposizione della documentazione necessaria per l'iter autorizzativo;
  - comunicazione interna alle funzioni interessate dell'andamento dell'iter autorizzativo e dell'ottenimento delle autorizzazioni;
- attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio della qualità delle acque industriali scaricate (sostanze pericolose) e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
- conduzione del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose) in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
- verifica dei risultati del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose), confronto con i limiti applicabili, archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
- conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano acque reflue al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- taratura e manutenzione degli strumenti di misura;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione degli scarichi idrici.

È vietato effettuare scarichi di acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e dagli atti autorizzativi.

- *Gestione (Stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee (Std 10f):* esistenza di una normativa che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione e la gestione di tutte le attività svolte dall'organizzazione che possano comportare l'accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi.

- *Comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante (Std 10g):* esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per la tempestiva effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. In particolare tale normativa aziendale definisce responsabilità e modalità operative per:
  - comunicazione alle funzioni aziendali interessate dell'evento potenzialmente contaminante e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche;
  - predisposizione entro i termini previsti dalla normativa di adeguata comunicazione agli enti competenti avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione;
  - documentazione delle attività svolte e tracciabilità del processo.

- *Gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale (Std 10h):* esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'effettuazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dagli Enti competenti, incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Tale normativa aziendale definisce inoltre ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare che l'iter da attuare in caso di potenziale contaminazione sia condotto in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente garantendo la documentazione delle attività svolte e la tracciabilità del processo.

- *Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono (Std 10l):* esistenza di una normativa aziendale che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
  - verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/ restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
  - aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
  - definizione di piani di manutenzione programmata dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente;
  - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

- *Gestione delle emergenze ambientali (Std 11):* esistenza di una norma per la gestione di emergenze ambientali. In particolare tale normativa:
  - stabilisce modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
  - identifica ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
  - identifica ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione/mitigazione degli impatti ambientali negativi associati alle situazioni di emergenza;
  - identifica modalità e tempistica/frequenza delle attività di revisione e riesame delle norme di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
  - individua programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;
  - indica le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento di esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.

- *Selezione dei fornitori - recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti (Std 12a*): esistenza di una normativa che disciplini la selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti. In particolare tale normativa definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
  - qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:

        - acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali;
        - verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;
        - eventuale definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
        - tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
        - definizione di modalità operative per garantire che i contratti siano legati alla durata delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni e non vengano rinnovati se non previa acquisizione delle nuove iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
    - definizione di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti.
    - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

- *Selezione dei fornitori - Laboratori di analisi (Std 12b):* esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti affinché tali laboratori siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
    - qualifica iniziale e riqualifica periodica dei laboratori di analisi per la verifica dell'idoneità tecnica, in particolare:
        - acquisizione della documentazione che attesti l'eventuale accreditamento dei laboratori per le prove analitiche di interesse;
        - definizione di clausole contrattuali che prevedano per i laboratori di analisi l'obbligo di fornire i certificati di taratura degli strumenti utilizzati per le analisi chimiche oppure una autodichiarazione in merito;
    - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti.

  Qualora ai laboratori sia affidata anche l'attività di prelievo dei campioni è previsto l'obbligo per gli stessi di adottare metodiche riconosciute/validate che garantiscano la rappresentatività dei campioni prelevati.

- *Selezione dei fornitori - terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale (Std 12c):* esistenza di una normativa che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:
    - identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale;
    - qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
    - definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D.Lgs. n. 231/2001) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;

- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.

- *Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale (Std 13):* esistenza di norme per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tali norme definiscono ruoli, responsabilità e modalità per:
  - monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi;
  - segnalazione di eventuali scostamenti/potenziali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
  - definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziali scostamenti individuati;
  - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

5.1.3 Controllo e azioni correttive

Per le attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di Audit periodici sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Sorveglianza e misurazione (Std 14):* esistenza di una norma che definisca:
  - ruoli, responsabilità e modalità per le attività di sorveglianza e misurazione delle caratteristiche ambientali delle proprie operazioni;
  - modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi nonché agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione.

- *Valutazione del rispetto delle prescrizioni (Std 15):* esistenza di norme per la definizione di ruoli, responsabilità e modalità relative alla verifica periodica del rispetto delle prescrizioni applicabili in materia ambientale. In particolare, tale norma prevede:
  - definizione di ruoli/responsabilità a cui compete la valutazione del rispetto delle prescrizioni;
  - definizione di modalità e frequenza della stessa;
  - definizione di ruoli/responsabilità e modalità di conservazione delle registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.

- *Incidenti e non conformità (Std 16):* esistenza di una norma che definisca le modalità di rilevazione delle non conformità (NC) ambientali reali o potenziali e di individuazione, registrazione e attuazione delle azioni correttive (AC). In particolare, la norma definisce i requisiti per:
  - identificare e correggere le NC e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali dando evidenza di quelle NC e AC riferite a reati ambientali di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

- esaminare le NC, determinarne le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
- valutare la necessità di azioni tese a prevenire le NC ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
- identificare ruoli e responsabilità a cui competono l'attuazione delle azioni e la verifica dell'adeguatezza delle stesse;
- registrare i risultati delle AC intraprese, e riesaminarne l'efficacia.

- *Controllo registrazioni (Std 17):* esistenza di una norma che definisca ruoli, responsabilità e modalità per il controllo delle registrazioni predisposte in materia ambientale (identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione ed eliminazione delle registrazioni). In particolare tale norma prevede:
  - identificazione delle tipologie di registrazioni che devono essere conservate;
  - definizione delle responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
  - definizione delle modalità e delle tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
  - modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.

- *Audit interni (Std 18):* esistenza di una norma che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica del rispetto delle procedure definite (Audit) in materia ambientale. In particolare, tale norma definisce:
  - la periodicità degli audit e le tempistiche per la programmazione delle attività;
  - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all' attività che deve essere auditata;
  - le modalità di registrazione degli audit;
  - le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili;
  - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione Aziendale.

- *Reporting (Std 19):* esistenza di una norma che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione ambientale e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
  - scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
  - risultati degli audit.

  Inoltre il report deve assicurare che l'Organismo di Vigilanza sia informato circa modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili e il Modello.

5.1.4 Riesame

Per le attività di riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione ambientale sia stato completamente realizzato ed è adeguato alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda è stabilito il seguente standard di controllo:

- *Riesame (Std 20):* esistenza di una norma che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione Aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'azienda.

In particolare, tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività e la tracciabilità/documentazione del loro svolgimento:

- la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive con particolare riferimento ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi e l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli Audit;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio delle performance ambientali;
- lo stato delle azioni correttive e preventive, oltre che lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo (tenendo conto l'impegno al miglioramento continuo).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE Q

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. FATTISPECIE DI REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 6
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 7
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 7
5.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.
Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione del reato previsto all'art. *25-duodecies (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) ritenuto applicabile alla Società, rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati previsti dal Decreto:

***Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109*)**: il reato si configura nei casi in cui chiunque, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-*duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)* del D.Lgs. n. 231/2001, ritenuta rilevante per la Società:

1) **Selezione, assunzione e gestione del personale**.

2) **Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamento di appalti)**: attività di gestione dei rapporti con i fornitori che utilizzano manodopera (nell'ambito di appalti e subappalti) con riferimento all'osservanza degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igieniche sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza, nonché in tema di intermediazione del lavoro.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nelle attività sensibili sopra richiamate.

In via generale, ai Destinatari è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società è richiesto il rispetto di quanto segue:

- piena tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con terzi che svolgono attività in appalto per conto della Società;
- divieto di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che si avvalgano di dipendenti stranieri che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

La Società considera in ogni caso sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi all'attività sensibile sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività "sensibili" identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo"), per mezzo di un apposito contratto di servizio che regola formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tale contratto prevede l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza del contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

Con riferimento alle attività connesse alla "***selezione, assunzione e gestione del personale dipendente extra-comunitario",*** è responsabilità delle Strutture Organizzative competenti di A2A attivare gli opportuni presidi di controllo in materia relativamente al possesso / rinnovo del permesso di soggiorno.

In aggiunta, si applicano i presidi di controllo individuati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

In relazione alle "***attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera"***, si segnala che le stesse vengono svolte nel rispetto degli *standard* di controllo individuati nella "Parte Speciale E - Delitti contro la personalità individuale", alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE R
Corruzione tra privati

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 7
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 8
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 8
5.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati, rilevanti ai fini della presente parte speciale, richiamati dall'art. 25 *ter Corruzione tra privati*) del D.Lgs. n. 231/2001 ritenuti applicabili alla Società.

Corruzione tra privati (art. 2635, 3 comma, c.c.): il reato si configura nei casi in cui chiunque, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o loro sottoposti) nonché a coloro che nell'ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse da questi soggetti o che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli stessi, affinché compiano o omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.): il reato si configura nei casi in cui chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e l'offerta o la sollecitazione non siano accettate.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato, rilevanti per la presente parte speciale, richiamate dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001 *(Corruzione tra privati)*, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza,** con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
   - prospecting e gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione / analisi di opportunità di business;
   - contatti per l'ottenimento o chiarimento delle informazioni connesse con il bando di gara;
   - predisposizione dell'offerta;
   - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
   - esecuzione delle attività contrattualmente previste ed ulteriori aspetti di fatturazione, gestione del credito, gestione degli eventuali reclami e varianti contrattuali.
2) **Individuazione di eventuali partner per iniziative di sviluppo o per la partecipazione a gare** (ATI, consorzi, joint venture): attività di individuazione, valutazione tecnico economica, selezione di eventuali partner finalizzate alla stipulazione di accordi di partnership.
3) **Promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti** indipendenti (agenti).
4) **Gestione dei rapporti con gli Organismi competenti per l'ottenimento di certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale**: gestione dei rapporti con gli Organismi competenti per l'ottenimento di certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale (es. certificazione qualità, certificazione Ambientale, etc.).
5) **Gestione delle polizze assicurative e degli indennizzi**: gestione dei rapporti con le Società assicurative dalla fase di stipula / rinnovo di polizze assicurative a quella di gestione dei sinistri attivi e passivi e dei relativi indennizzi.
6) **Gestione dei rapporti con i media e agenzie di stampa**: gestione dei rapporti con i Media, giornalisti e agenzie di stampa per divulgare informazioni relative all'andamento societario tramite interviste, dichiarazioni, conferenze stampa, incontri one-to-one, etc.
7) **Gestione dei rapporti con gli istituti di credito**: gestione dei rapporti con gli Istituti di credito e finanziari finalizzati alla gestione dei conti correnti (es. apertura, chiusura) e connessi all'implementazione delle strategie di richiesta/reperimento di fonti di finanziamento.
8) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze**: selezione e gestione in generale del processo di procurement relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

9) **Gestione delle risorse finanziarie**: gestione e movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.

10) **Gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali:** gestione degli omaggi, delle attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi a scopo di promozione dell'immagine della Società, delle spese di rappresentanza, nonché delle erogazioni liberali.

11) **Gestione dei rapporti con il medico competente**: gestione dei rapporti con i medici competenti dalla fase di selezione a quella di monitoraggio delle prestazioni erogate.

12) **Gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale:** gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale dei Conti con riferimento alle attività di controllo da essa esercitate e alla corretta gestione dei documenti su cui la società di revisione esercita il controllo, sulla base della normativa vigente.

13) **Selezione, assunzione e gestione del personale.**

14) **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali**: gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli *standard* di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con controparti di natura privata per conto o nell'interesse della Società.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società;
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare / sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte,

quando l'intenzione sia di indurre la controparte a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione non sia accettata.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Società, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* internazionali, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard di controllo generali*

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

5.2 *I contratti di servizio*

Alcune delle attività "sensibili" identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") e/o ad A2A Ambiente S.p.A. per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard di controllo specifici*

In relazione alle aree di rischio relative ai reati di c.d. "corruzione tra privati", valgono i presidi di controllo già in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché i presidi di controllo di riferimento per gli specifici ambiti individuati.

In particolare, con riferimento alle attività sensibili di seguito individuate, i.e.:

- ***negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza;***
- ***individuazione di eventuali partner per iniziative di sviluppo o per la partecipazione a gare (ATI, consorzi, joint venture);***
- ***promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti indipendenti (agenti);***
- ***gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze;***
- ***gestione delle risorse finanziarie;***
- ***gestione di omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza ed erogazioni liberali;***
- ***selezione, assunzione e gestione del personale;***
- ***gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;***

si applicano gli *standard* di controllo "specifici" descritti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

Per quanto concerne invece le ulteriori attività sensibili in precedenza identificate che vedono coinvolta la Società in rapporti con soggetti di natura privata, i.e.:

- ***gestione dei rapporti con gli Organismi competenti per l'ottenimento di certificazioni necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale;***
- ***gestione delle polizze assicurative e degli indennizzi;***
- ***gestione dei rapporti con media e le agenzie di stampa;***
- ***gestione dei rapporti con gli istituti di credito;***
- ***gestione dei rapporti con il medico competente[1];***
- ***gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale;***

si segnala che le stesse sono gestite in service, per conto di A2A Recycling, dalle competenti Strutture Organizzative di A2A S.p.A.

La Società garantisce in ogni caso la tracciabilità delle attività puntuali che, in relazione a tali ambiti e sempre in coordinamento con il service provider, vedono il coinvolgimento dei referenti aziendali, con la finalità di assicurarne la correttezza e trasparenza, in accordo con il principio della segregazione dei compiti.

La presente attività sensibile verrà formalmente svolta dalle Strutture Organizzative competenti di A2A S.p.A. a partire dal 1 gennaio 2021.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

A2A Recycling S.r.l.

PARTE SPECIALE S
Reati tributari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001 4
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001 6
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 8
5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 9
5.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 9
5.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO 9
5.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte da A2A Recycling S.r.l. (di seguito "A2A Recycling" o la "Società"), la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Codice Etico del Gruppo A2A;
- procedure, policy, linee guida e regolamenti applicabili;
- procure e deleghe;
- News Organizzative (i.e. Ordini di Servizio);
- contratti di servizio (tra la Società e la Capogruppo e/o altre società del Gruppo);
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies (Reati tributari)* del D. Lgs. n. 231/2001, ritenuti applicabili alla Società.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000)

Tale reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenza mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2 comma 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indichi, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indichi, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a. l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La fattispecie considera il fatto commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000)

Tale reato si perfeziona nell'emissione o rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di un importo inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale reato si configura allorquando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, un soggetto occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della Società.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.
È inoltre punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.
La pena è aumentata se l'ammontare summenzionato è superiore a Euro duecentomila.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. *25-quinquiesdecies* (*Reati tributari*) del D. Lgs. n. 231/2001, ritenute rilevanti per la Società:

1) **Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza,** con particolare riferimento alla gestione dei rapporti in fase di:
   - prospecting e gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione / analisi di opportunità di business;
   - contatti per l'ottenimento o chiarimento delle informazioni connesse con l'eventuale bando di gara;
   - predisposizione dell'offerta;
   - negoziazione, definizione e stipula del contratto;
   - esecuzione delle attività contrattualmente previste ed ulteriori aspetti di fatturazione, gestione del credito, gestione degli eventuali reclami e varianti contrattuali.

2) **Promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti** indipendenti (agenti).

3) **Gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze:** attività di selezione e di gestione in generale del processo di *procurement* relativamente a beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali.

4) **Gestione delle risorse finanziarie:** attività di gestione e di movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività sociale.

5) **Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente**: attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società e del consolidato di Gruppo, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge, con particolare riferimento alle attività di:
   - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito;
   - gestione amministrativa e contabile delle partecipazioni, dei cespiti e delle ulteriori immobilizzazioni;
   - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
   - processi estimativi, quantificazione delle poste valutative e fondi rischi e oneri (e.g., avviamenti, marchi e brevetti, etc.);

- verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle scritture contabili e dell'ulteriore documentazione relativa all'attività di impresa di cui è obbligatoria la conservazione in adempimento alle normative vigenti.

6) **Gestione della fiscalità aziendale**: attività relative alla gestione degli adempimenti connessi ad imposte dirette (e.g., consolidato fiscale), imposte indirette (e.g., imposta sul valore aggiunto, consolidato IVA, imposta di bollo e di registro, etc.) e accise con particolare riferimento alle seguenti attività:
   - monitoraggio della normativa fiscale rilevante;
   - compilazione, tenuta e conservazione dei registri rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
   - monitoraggio delle scadenze fiscali;
   - predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (con riferimento sia alle dichiarazioni annuali / periodiche che alle dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, etc.);
   - liquidazione e versamento delle imposte.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) degli standard di controllo generali; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico del Gruppo A2A; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa di riferimento; d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del *Management* segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Lo svolgimento delle attività sensibili identificate avviene in primis in conformità con le disposizioni di cui al presente Modello e con i principi di comportamento previsti nel Codice Etico adottato dalla Società.

Inoltre, trovano applicazione, in relazione ad ognuna delle attività sensibili identificate, i principi comportamentali di riferimento indicati nelle ulteriori Parti Speciali del presente Modello.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida di Confindustria, è basato sull'individuazione di:

- *standard* di controllo generali, applicabili in maniera trasversale a tutte le attività sensibili individuate;
- *standard* di controllo specifici, relativi alle singole attività sensibili.

5.1 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

5.2 I contratti di servizio

Alcune delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale sono svolte con il supporto delle Strutture Organizzative aziendali appartenenti ad A2A S.p.A. (di seguito anche "A2A" o la "Capogruppo") e/o ad A2A Ambiente S.p.A., per mezzo di appositi contratti di servizio che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni ricevute.

Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza dei contratti di servizio sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio, dell'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo.

5.3 *Standard* di controllo specifici

In relazione alle attività sensibili di seguito elencate, i.e.:

- ***negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con controparti pubbliche e private per servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza;***
- ***promozione e vendita di servizi di raccolta e trattamento rifiuti, vendita, manutenzione post-vendita e consulenza, anche tramite partner commerciali e terze parti indipendenti (agenti);***
- ***gestione degli approvvigionamenti e delle consulenze;***
- ***gestione delle risorse finanziarie;***

si applicano gli *standard* di controllo "specifici" descritti nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla quale si rimanda.

Con riferimento all'attività sensibile "***tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente"***, si segnala che la stessa viene svolta nel rispetto degli *standard* di controllo "specifici" descritti nella "Parte Speciale B - Reati societari", alla quale si rimanda.

In relazione all'attività sensibile ***"gestione della fiscalità aziendale"***, valgono i presidi di seguito richiamati:

- tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali sono tenuti a custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, per quanto di competenza;
- è inoltre fatto espresso divieto di occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico / patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte, per quanto di competenza.

Da ultimo, si evidenzia che A2A, responsabile della prestazione dei servizi *intercompany* in ambito fiscale per la Società, ha avviato, in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. 128/2015 rubricato "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente", le attività finalizzate alla predisposizione di un sistema di controllo interno del rischio fiscale (c.d. "Tax Control Framework"), e, nel contempo, l'iter procedurale conclusosi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di ammissione di A2A S.p.A. al regime di adempimento collaborativo.